

REGIONE UMBRIA

Giunta regionale

Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture

VADEMECCUM

per l'organizzazione
del Volontariato di
Protezione Civile
nella Regione Umbria



**A cura della Sezione Volontariato, formazione e informazione
del Servizio di Protezione civile e prevenzione dai rischi**

Pubblicazione a cura del Servizio di Protezione civile e prevenzione dai rischi della Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture.

Direttore regionale: Luciano Tortoioli

Dirigente responsabile: Alessandro Severi

Responsabile sezione: Valeria Poggi

Hanno collaborato: Claudio Zucchini, Paolo Capannelli e Francesco Lucaroni

Ha inoltre curato il paragrafo "Approfondimento" l'Avv. Fabio Militoni dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo PC Sez. di Spoleto

Stampa: Centro stampa - Regione Umbria

Indice

<i>Premessa</i>	5
<i>Nota alla seconda edizione</i>	7

Il Volontariato di Protezione Civile

Il volontariato	11
Le organizzazioni di volontariato	11
I volontari di Protezione civile.....	14
Consulta regionale di Volontariato di Protezione civile.....	15
Normativa di riferimento	15
Agevolazioni fiscali.....	18
Approfondimento	19

Schemi e moduli

Esempio di statuto di una organizzazione di volontariato	25
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (prospetto informativo).....	33
Fac-simile domanda per l'iscrizione al Registro regionale del volontariato	34
Esempio di regolamento per la costituzione del Gruppo comunale di volontari di protezione civile.....	35
Fac-simile domanda di inserimento nell'Elenco regionale dei gruppi comunali/intercomunali.....	38
Scheda di adesione e nomina rappresentanti per l'Assemblea della Consulta	39
Scheda informativa e di censimento	40
Fac-simile domanda di rimborso datori di lavoro.....	50
Fac-simile richiesta rimborso Organizzazioni.....	53
Fac-simile domanda esenzione tasse automobilistiche D.G.R. 5 giugno 2002 n. 722 ..	55

APPENDICE: Normativa nazionale e regionale

Codice Civile Titolo II Capo II: Delle Associazioni e delle fondazioni Artt. 14 e ss.	65
Cod. della strada artt. 11-12-177 e Regolamento esecuzione artt. 21-22-23-24	68
Cod. Privacy artt. 20-21-23-24-26-70	73
Legge 11 agosto 1991, n. 266.....	77
Legge 24 febbraio 1992, n. 225	83
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460	91
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.....	101
D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194	103
Circolare del Ministero dei LL.PP. 5 ottobre 1997 n. 3973	111

Circolare DPC	113
Legge regionale 27 luglio 1988, n. 26	117
Legge regionale 25 maggio 1994, n. 15	128
Legge regionale 2 marzo 1999, n. 3	134
Regolamento regionale 22 febbraio 2006 n. 2 (uso emblema)	135
D.G.R. 20 settembre 2000, n. 1066	145
D.G.R. 16 maggio 2002 n. 576	146
D.G.R. 24 maggio 2006 n. 871.....	152

ALLEGATI

Il quadro regionale

◆ Registro regionale settore Protezione civile	167
◆ Registro regionale settore Salvaguardia ambientale	175
Elenco Gruppi Comunali, intercomunali di Protezione civile	181
Scheda riepilogativa dati censimento organizzazioni	182

Premessa

Il presente lavoro nasce come strumento di agile consultazione rivolto a coloro che, per interesse personale o per dovere di ufficio, hanno necessità di raccogliere delle prime informazioni sul volontariato di protezione civile.

E' quindi un supporto senza alcuna pretesa esaustiva, ma che può essere uno strumento utile per le essenziali e più immediate esigenze di conoscenza nonché per reperire delle indicazioni operative immediate.

Per ulteriori necessità di documentazione, approfondimenti di problematiche specifiche, suggerimenti pratici il Servizio di protezione civile regionale è aperto a chiunque (singoli cittadini, volontari, Organizzazioni, amministratori locali) sia impegnato a mantenere viva e far crescere una importante realtà di solidarietà umana.

Con questa seconda edizione si è voluto dare principalmente un segno di attenzione che ci è stato suggerito da alcune considerazioni:

- Il censimento del volontariato di protezione civile in Umbria ha fotografato una realtà locale caratterizzata da numerose piccole associazioni che svolgono un ruolo importante nell'ambito territoriale, ma che per le loro ridotte dimensioni si scontrano quotidianamente con problemi organizzativi "più grandi di loro";
- I nostri uffici sono spesso investiti di domande e richieste di supporti, informazioni e semplici chiarimenti che dimostrano scarsa conoscenza di base in materia, anche tra gli stessi operatori di protezione civile (volontari e non);
- Molto spesso l'entusiasmo iniziale di chi si accosta al mondo del volontariato è scoraggiato per mancanza di adeguate azioni di supporto, di promozione e di formazione mentre anche piccoli stimoli possono favorire ogni potenziale disponibilità e sostenere i percorsi di organizzazione.

Vogliamo quindi contribuire ad incoraggiare la risorsa volontariato ad esprimersi, nella consapevolezza che un suo rafforzamento rappresenta una crescita complessiva del sistema regionale di protezione civile.

Ing. Alessandro Severi

*Dirigente del servizio di Protezione civile
della Regione dell'Umbria*

Nota alla seconda edizione

A tre anni dalla prima stampa, abbiamo pensato di riproporre la pubblicazione del Vademecum in una versione aggiornata e ampliata.

Sono state introdotte ulteriori informazioni che rispondono ai quesiti e ai dubbi più ricorrenti posti da volontari, organizzazioni ed enti che quotidianamente si rivolgono al Servizio regionale di protezione civile per una consulenza od un aiuto pratico.

Abbiamo inserito anche il valido contributo di un volontario che propone un approfondimento giuridico ai temi trattati nell'introduzione.

Come per la precedente edizione, vengono affrontati solo i principali temi senza quindi esaurire gli argomenti possibili: il mondo delle o.n.l.u.s. e quello della protezione civile sono troppo complessi e variegati per potersi affrontare nelle sole poche pagine di una guida.

Invitiamo comunque a consultare anche le pagine del sito web (www.protezionecivile.regione.umbria.it) ed, al suo interno, in particolare l'area tematica "volontariato"; è inoltre possibile sempre rivolgersi alla Sezione Volontariato formazione ed informazione per ulteriori notizie e chiarimenti.

Il Volontariato di Protezione Civile

1. IL VOLONTARIATO

Il volontariato è una importante risorsa sociale che viene incontro alle numerose esigenze della vita civile, costituendo un importante supporto alle Istituzioni. Quindi è importante ed auspicabile diffondere e sostenere la cultura del volontariato.

Il volontario è colui che svolge un'attività personale, spontanea e gratuita esclusivamente per fini di solidarietà. Infatti l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'Organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla Organizzazione stessa.

Se le attività non possono essere in alcun modo retribuite non vuol dire però che le Organizzazioni non abbiano alcun obbligo nei confronti dei volontari. Le Organizzazioni debbono infatti assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nell'ambito della Protezione Civile l'esperienza ha dimostrato come sia essenziale l'apporto che anche i privati cittadini possono dare in ogni situazione di emergenza sia adottando misure di salvaguardia e comportamenti di autodifesa sia sapendo prestare un primo soccorso. Però per evitare che l'eccessiva frenesia ed emotività delle persone direttamente coinvolte possano rendere più difficile l'intervento dei tecnici istituzionalmente preposti alla gestione di queste situazioni, è importante fare conoscere e coinvolgere, anche in periodi definiti di "pace", cioè in situazioni di tranquillità, i cittadini. In particolare i volontari sufficientemente informati ed addestrati possono operare in modo coordinato con le strutture istituzionali facilitandone i compiti.

La presenza e l'impegno del volontariato costituisce quindi un elemento di impulso che contribuisce a promuovere lo sviluppo della cultura di protezione civile, e rappresenta un valido supporto per gli enti pubblici nell'attività di assistenza alla popolazione.

2. LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assumere la forma giuridica di **Associazioni** o **Gruppi comunali**. Le **Associazioni** vengono istituite per volontà di privati cittadini che decidono di operare per uno scopo comune di solidarietà; devono redigere un atto costitutivo ed uno statuto, devono soggiacere alla disciplina dettata dalle norme del codice civile art. 11 e ss. nonché dalle leggi speciali, nazionali e regionali sul volontariato. I **Gruppi comunali** sono invece una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale la quale li costituisce con propria delibera che ne approva anche il regolamento.

ASSOCIAZIONI

Viene considerato Associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; queste Associazioni svolgono, inoltre, una importante attività di formazione della coscienza di Protezione Civile.

Oltre che fare riferimento alle leggi che regolano la materia “protezione civile” questa tipologia di organizzazione deve rispettare le prescrizioni normative previste per tutte le associazioni di volontariato, a prescindere dal proprio settore di attività.

Tutte le Associazioni infatti nell’atto costitutivo e nello statuto, devono espressamente prevedere:

- L’assenza di fini di lucro
- La democraticità della struttura
- L’elettività e la gratuità delle cariche associative
- La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- I criteri di ammissione e di esclusione dei soci
- Gli obblighi e i diritti dei soci
- L’obbligo di formazione del bilancio
- Le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci
- Le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione.

Le Associazioni in generale possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo di solidarietà.

Gli atti costitutivi delle Associazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.

Le operazioni effettuate dalle Associazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Presso ogni Regione e Provincia autonoma sono istituiti dei Registri generali delle Associazioni di volontariato. L’iscrizione ai Registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni (trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione nei Registri) e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Sono considerati ONLUS di diritto tutti gli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle Regioni.

Nella nostra Regione il Registro del volontariato è istituito presso la Giunta regionale ed è diviso per settori di attività tra cui è quello di protezione civile. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione deve essere presentata al Sindaco del Comune sede

dell'Associazione. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale la domanda di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato, corredata del proprio parere.

1. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della legge 266/91 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e della statuto o degli accordi degli aderenti.
2. Per l'iscrizione al Registro regionale è però necessaria la registrazione dell'atto costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. La legge quadro sul volontariato prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, siano esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
3. L'applicazione dell'esenzione dalle imposte risulta però spesso macchinosa in quanto la Regione in via teorica non potrebbe iscrivere una organizzazione che non ha già l'atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
4. Il contrasto fra norme venutosi a creare, ha fatto sì che gli uffici regionali di fronte a tale situazione avviino ugualmente ed in via "informale" il procedimento di registrazione di una associazione di volontariato nel Registro regionale seppur con atto costitutivo non ancora registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
5. Da parte dell'Agenzia delle Entrate c'è invece una maggiore rigidità in tal senso che varia comunque da sede a sede determinando così la possibilità o meno di essere esentati dall'imposta di bollo (dell'importo di € 168).

GRUPPI COMUNALI

I Gruppi comunali, a causa della loro particolare forma giuridica, sono iscritti in un apposito Elenco e vengono richiesti requisiti di ammissibilità diversi rispetto a quelli richiesti alle Associazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali.

La Regione Umbria, in particolare con deliberazione di Giunta regionale, ha istituito l'Elenco regionale dei gruppi comunali o intercomunali di protezione civile presso il Servizio di protezione civile e prevenzione dai rischi che ne cura la gestione. Tale deliberazione ha stabilito che i Gruppi comunali che vogliono iscriversi devono presentare i seguenti requisiti: la costituzione del Gruppo con delibera comunale, la presenza di un regolamento interno, la certificazione dell'avvenuta formazione degli iscritti, la definizione all'interno del piano comunale dei modi e dei termini per il corretto utilizzo del volontariato locale.

La legge nazionale che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile prevede che le **organizzazioni di volontariato** siano considerate strutture operative nazionali e assicura la loro

più ampia partecipazione all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi.

Le Organizzazioni di volontariato (Associazioni e Gruppi comunali), iscritte nei registri regionali, nonché in elenchi o albi di protezione civile, possono chiedere, per il tramite della Regione o Provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'Elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.

Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, il Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati.

Il Dipartimento della protezione civile può inoltre concedere contributi, in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato, alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco nazionale.

3. I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Coloro che desiderano svolgere attività di Protezione Civile in primo luogo devono individuare sul proprio territorio una Associazione che opera in questo campo o possono chiedere al Comune di appartenenza di far parte del Gruppo comunale, se costituito.

Nel determinare la scelta dell'Organizzazione (Associazione o Gruppo comunale) cui entrare a fare parte può risultare importante conoscere l'ambito prevalente di operatività; i principali ambiti in cui le Organizzazioni prestano la loro attività sono: assistenziale, antincendio, cinofilo, logistico, radiocomunicazioni, sanitario, soccorso alpino.

I volontari che aderiscono alla Associazione o al Gruppo Comunale devono:

- Assicurare la propria disponibilità all'attuazione delle attività programmate;
- Partecipare ai corsi di formazione e di addestramento;
- Possedere requisiti di moralità, affidabilità, capacità operative.

Ai volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, vengono garantiti, dalla legge nazionale relativamente al periodo di effettivo impiego (che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno, elevabili rispettivamente a 60 e 180 gg. in caso di emergenza nazionale):

- Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato
- Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato (che può richiedere il rimborso al DPC)
- La copertura assicurativa.

4. CONSULTA REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

La Regione Umbria ha istituito, con legge regionale, la Consulta regionale di volontariato di protezione civile che ha compiti di consulenza nei confronti della Giunta regionale e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato locali.

La sua organizzazione è fondata su un regolamento interno che lo stesso volontariato ha discusso e votato; sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

L'Assemblea è formata da un rappresentante effettivo e uno supplente per ogni Organizzazione, mentre il Consiglio direttivo è composto di 12 membri che durano in carica due anni.

La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte nel Registro regionale e dei Gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'Elenco regionale.

A giugno del 2002 il Servizio di Protezione Civile e Prevenzione dai rischi ha effettuato un censimento delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti nella Regione Umbria; inizialmente sono state censite 43 associazioni di volontariato e 10 gruppi comunali con un totale di quasi 2000 volontari. Questo censimento si è reso necessario per consentire alle strutture regionali che operano nel settore della Protezione Civile di valutare le potenzialità di queste Organizzazioni, prendendo in considerazione, tra l'altro, sia le varie specializzazioni dei singoli volontari che i mezzi a disposizione.

Grazie a questo primo censimento è stato infatti possibile costituire un database che viene costantemente aggiornato: a maggio 2006 risultano censite 58 associazioni di volontariato e 17 Gruppi comunali per un totale di 2501 volontari.

Il censimento è stato il primo passo nella progettazione e nella costituzione di una Colonna Mobile Regionale che è una forza di pronto impiego, formata con l'ausilio del Volontariato e il coordinamento delle Istituzioni, attivabile in caso di emergenza.

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATALE:

- **Codice Civile** -TITOLO II (artt. 11 e ss.) "Delle persone giuridiche";

Contiene le disposizioni generali sulle persone giuridiche pubbliche e private; e le principali norme su associazioni, fondazioni, comitati.

- **Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice Privacy”;**

Il consenso non è necessario quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti o organismi senza scopo di lucro anche privi di riconoscimento formale, su dati di persone che hanno contatti regolari con loro oppure aderenti. In tal caso, sarà necessario che i dati siano utilizzati per il raggiungimento di scopi precisi e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, con modalità d'uso previste espressamente con determinazione dell'ente resa nota agli interessati. Allo stesso modo possono trattare i dati sensibili degli aderenti o dei soggetti che hanno contatti regolari con l'ente senza chiedere il consenso, purché per scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo. Questa semplificazione vale a condizione che i predetti dati

non siano comunicati all'esterno o diffusi e che l'ente determini idonee garanzie rispetto ai trattamenti svolti, prevedendo espressamente le modalità d'uso dei dati con una decisione resa nota agli interessati nell'informativa (art. 2-6.4, lett. a).

- **Codice della strada** – Artt. 11-12-177 e Artt. 21-22-23-24 (regolamento di esecuzione);

Art. 11 “Servizi di Polizia Stradale” e Art. 12 comma 5 “I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento”, Art. 177 “Circolazione degli autoveicolo e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze”.

Regolamento di esecuzione (Artt. 21-24) “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n.610”.

- **Legge 266/1991**: “Legge-quadro sul volontariato”;

Sancisce, tra l'altro, il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Tale legge considera organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti i quali vengono assicurati dall'organizzazione per cui operano contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- **Legge 225/1992**: “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;

Prevede all'art. 18 che il Servizio nazionale della protezione civile assicuri la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi od altri eventi previsti dalla stessa legge e specifica all'art. 11 che le organizzazioni di volontariato fanno parte delle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

- **D.Lgs. 460/1997**: “Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (c.d. ONLUS);

Prevede, tra l'altro, all'art. 10, comma 8 che siano considerati Onlus di diritto, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Vi è pertanto una estensione della “soggettività fiscale ONLUS” alle organizzazioni di volontariato senza la necessità per queste di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale.

- **D.Lgs. 112/1998**: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (c.d. Bassanini quater); Titolo III Territorio, ambiente e infrastrutture; Capo VIII Protezione civile; artt. 107-109;

L'art. 108 attribuisce alle Regioni, tra l'altro, le funzioni relative “agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato” e ai Comuni quelle relative all'utilizzo del volontariato sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

- **D.P.R. 194/2001**: “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

Questo D.P.R. regola:

- L'iscrizione delle Organizzazioni di volontariato nell'elenco nazionale c/o il D.P.C.;
- La concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini;
- La partecipazione delle Organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile;
- La disciplina relativa all'impiego delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica;
- I rimborsi alle Organizzazioni di volontariato.

- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 Ottobre 1997 n. 3973**

Art. 373, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Esenzioni del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.

- **Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 26 Novembre 2004**

Applicazione benefici normativi DPR 194/2001

La circolare reca indicazione per l'applicazione degli Artt. 9 e 10

REGIONALE:

- **Legge regionale 26/1988:** “Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell’Umbria”;

- **Legge regionale 15/1994:** “Disciplina del volontariato”;

Regola, tra l'altro, l'iscrizione delle Associazioni di volontariato all'apposito Registro prevedendo, all'art. 5, che le Associazioni di volontariato presentino la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, al Sindaco del comune sede dell'organizzazione il quale trasmette la domanda stessa corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal ricevimento, alla Regione Umbria.

- **Legge regionale 3/1999;** “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” - Titolo III Territorio, ambiente e infrastrutture; Capo XV Protezione civile; artt. 77-79; ;

All'art. 77 trova il suo fondamento giuridico e la sua formale istituzione la Consulta regionale di volontariato di protezione civile.

- **Regolamento Regionale 22/02/2006 n. 2** “Norme per l'adozione e l'utilizzo del nuovo emblema distintivo di Protezione Civile della Regione Umbria”

Con la Legge regionale n. 5 del 2004 veniva modificata la disciplina di Stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione;

Conseguentemente a tale Legge, l'emblema distintivo di Protezione Civile della Regione Umbria, dovrà essere modificato ed adeguato anche in considerazione del fatto che la ragione sociale è stata trasformata da “Regione dell’Umbria” a “Regione Umbria”;

Si è inoltre verificata la necessità di modificare e completare la regolamentazione per l'utilizzo dell'emblema di Protezione Civile, per i seguenti motivi:

1. l'uso delle tessere di qualificazione da parte delle Organizzazioni di volontariato e degli Enti Locali non è stato ancora regolamentato creando delle diverse interpretazioni sull'utilizzo di dati personali e di Stemmi di Protezione Civile;
2. Il D.Lgs 196/03 “Testo Unico sulla privacy” ha regolamentato i dati che possono essere resi pubblici creando in tal senso una discordanza con l'apposizione nelle tessere di qualificazione di dati, come Luogo e Data di Nascita, che sono previsti nell'attuale regolamento;
3. L'uso a volte improprio dell'emblema da parte delle organizzazioni di volontariato, richiede che venga specificato meglio cosa si intende per uso consentito dell'emblema in attività diverse da quelle di protezione civile; Per quanto sopra si propone l'abrogazione del regolamento regionale n. 3 del 9 luglio 2001 e l'approvazione della presente proposta unitamente ai nuovi allegati grafici.

- **D.G.R. 1066/2000:** “Istituzione elenco dei Gruppi comunali e intercomunali di protezione civile”.

Disciplina i requisiti che devono avere i Gruppi comunali ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco.

- **D.G.R. 16/05/2002 n.576** “Consulta regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Presa d'atto modifiche Regolamento”

La Regione dell’Umbria nel recepire il D. Lgs. 112/98 con L.R. 3/1999, oltre che riservarsi le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato (art.77, comma 1, lett.f) ha inteso istituire la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile e ambientale

iscritte al Registro regionale di cui alla L.R. 17/1994 e dei gruppi comunali di protezione civile (art.77, comma 2).
Scopo della Consulta è operare con compiti di raccordo tra le associazioni di volontariato ed i gruppi e compiti di consulenza, nei confronti della Giunta regionale, per la programmazione in materia e la ripartizione dei fondi per il volontariato e di protezione civile.

- **D.G.R. 05/06/2002 n. 722** “Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della protezione civile”

La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 all'articolo 3 stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli dei quali risultino proprietari, i soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n.15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile.

- **D.G.R. 24/05/2006 n. 871** “Linee guida relative all'equipaggiamento standard ed ai dispositivi di protezione individuale del personale appartenente al sistema regionale di protezione civile”

6. AGEVOLAZIONI FISCALI

Alle organizzazioni di volontariato vengono riconosciuti i seguenti benefici fiscali:

- non imponibilità, ai fini IRPEG, dei proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, purché sia documentato il loro totale impiego per i fini dell'organizzazione del volontariato;
- esclusione da IVA per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati (ma assoggettabilità ad IVA degli acquisti di beni e servizi da parte delle organizzazioni di volontariato);
- esenzioni per eredità e donazioni conseguite;
- esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività;

7. APPROFONDIMENTO

Sono oggi numerose le norme che si occupano di volontariato ma poche quelle che si preoccupano di dare una risposta a una domanda che molti, a cominciare dai volontari, si pongono: CHI E' IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE e soprattutto CHE COSA PUO' FARE.

Fondamentale è la conoscenza del contesto nel quale si decide di operare, nonché la coscienza e consapevolezza dei diritti, dei doveri e innanzitutto dei limiti che concernono il ruolo che si decide di rivestire; detta coscienza consente di discriminare tra il volontario di protezione civile improvvisato e lasciato al suo destino e quello rispettato e valorizzato nell'impiego.

Di seguito si richiameranno alcune situazioni che fanno parte della quotidianità del mondo del volontariato di protezione civile in genere e della esperienza del singolo volontario; l'esame di queste consentirà di comprendere la complessità della problematica ma anche di rispondere ad alcune domande ricorrenti.

ONLUS

Il concetto di ONLUS (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) racchiude in se peculiarità che caratterizzano tutti gli aspetti della vita associativa dell'organizzazione e, di conseguenza, condizionano ogni attività del volontario di protezione civile.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche maggiormente condizionanti l'attività degli aderenti sono le seguenti:

- L'utilità sociale deve caratterizzare il fine statutario e l'impiego di singoli aderenti.
- Il fine deve rientrare fra quelli genericamente definiti di assistenza sociale consistente nella creazione di vantaggi realizzati attraverso le attività statutarie e riversati o a favore degli aderenti stessi qualora rientranti in determinate categorie definite "svantaggiate" (invalidi ecc.) ai quali il fine statutario è diretto, ovvero all'esterno a favore di soggetti che non fanno parte della compagine associativa purché in condizioni personali disagiate anche temporanee (cittadini in difficoltà conclamata da istituzioni o da norme – terremotati, alluvionati, ecc. [protezione civile]).
- Il fine statutario condiziona il successivo riconoscimento ONLUS da parte delle istituzioni.

Dalle caratteristiche sopra richiamate derivano le seguenti situazioni:

DIRITTI E DOVERI DELLE ORGANIZZAZIONI

1) Deriva da quanto sopra che necessariamente il fine statutario non deve essere ispirato alla logica del profitto. Ciò non significa che l'Organizzazione non possa impiegare i volontari in attività economiche e produrre sostanze patrimoniali; questo è possibile purché la destinazione di dette sostanze rimanga sempre vincolata alla realizzazione del fine statutario.

Per quanto sopra, è fatto divieto alle organizzazioni di impiegare gli aderenti in attività paralavorative in rapporto di subordinazione con l'organismo stesso ovvero attraverso prestazioni occasionali. L'organismo può, però, avvalersi della professionalità e dell'attività retribuita di persone diverse dagli aderenti ma ciò non deve costituire elemento prevalente rispetto all'attività statutaria che deve rimanere a base esclusivamente volontaria.

2) Deriva ancora dalla peculiarità del fine statutario un regime fiscale agevolato (esenzione dalla tassa di circolazione, dalla tassa provinciale sui passaggi di proprietà di beni mobili registrati intestati all'organizzazione ecc.), o speciale a favore sempre degli organismi nonché semplificazioni contabili.

La ONLUS è esente da imposte di bollo e registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi alle attività.

I mezzi intestati alla ONLUS godo dell'esenzione dal pedaggio autostradale purché in attività per le quali questo è previsto.

Quanto ai proventi ricavati dalle attività statutarie e/o connesse e/o marginali, non costituendo mai una attività commerciale quella svolta dalle ONLUS, non sono considerati imponibili ai fini fiscali (Irpef ecc.).

Quanto sopra vale, però, e riguardano il solo organismo e non gli aderenti e le proprie posizioni fiscali. Laddove un volontario dovesse impiegare un veicolo proprio in attività statutarie, questo sarà assoggettato a tutte le norme tributarie senza agevolazione alcuna.

3) L'assenza della logica del profitto comporta il divieto di divisione tra gli aderenti a titolo di retribuzione di sostanze patrimoniali derivanti dalle attività statutarie. Il divieto nasce dall'art. 2 co. 1° e 2° L. 266/91: i proventi devono necessariamente essere totalmente reinvestiti nella organizzazione.

4) E' comunque consentito lo svolgimento di attività connesse a quelle statutarie (vendita di gadget – cappelli, magliette, uova di pasqua, fiori ecc.) necessarie a reperire finanziamenti adeguati per il raggiungere delle finalità prefissate. Pur trattandosi di attività lucrative (L. 460/97), devono in ogni caso risolversi in operazioni rientranti tra quelle mirate a completare o migliorare la fruibilità delle attività statutarie a favore dei destinatari statutari. In ogni caso, dette attività non devono prevalere su quelle statutarie e, soprattutto, gli introiti non devono superare i 2/3 delle spese; inoltre, il settore nel quale si opera attraverso attività connesse deve essere il medesimo di quello statuario.

CONSEGUENZE

Il mancato rispetto dei vincoli sopra richiamati comporta responsabilità civili e anche penali in capo al legale rappresentante dell'organismo e del singolo volontario.

In particolare a titolo esemplificativo

- La produzione di servizi a "prezzi" ridotti ma comunque a pagamento ovvero la distribuzione del ricavato tra i volontari determina l'operatività della compagine associativa al di fuori della L. 266/92 e successive costituendo condotta sanzionabile dalle norme sul diritto del lavoro (violazione delle norme sulla concorrenza, assunzioni irregolari - lavoro nero, omesso versamento dei contributi previdenziali ecc.) con sanzioni civili e anche penali.

- La destinazione dei proventi da attività connesse a finalità diverse da quelle statutarie comporta la esclusione della organizzazione dai registri pubblici.

- Il mancato rispetto dei limiti alle esenzioni o riduzioni fiscali comporta le sanzioni amministrative previste dalla legge ordinaria o speciale.

5) La Organizzazione deve curare la formazione del bilancio e deve rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003). Con autorizzazioni n. 3/97 e n. 3/98 il Garante ha autorizzato, anche senza richiesta, le ONLUS al trattamento.

6) Le Organizzazioni devono conservare i documenti inerenti la gestione e la contabilità in particolare (sine die).

CONSEGUENZE

In mancanza incorre nella cancellazione dagli albi pubblici

7) Le Organizzazioni di volontariato devono stipulare idonea polizza di assicurazione in grado di coprire e garantire gli aderenti da Responsabilità civili e contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività statutarie e di volontariato in genere. Detta connessione sussiste non solo quando vi è una diretta causa-effetto ma anche quando vi è un collegamento spazio-temporale (infortuni in itinere in ambito addestrativo e/o di emergenza).

CONSEGUENZE

- L'assenza di una idonea polizza condiziona la partecipazione della Organizzazione alle attività addestrative e/o formative e la validità delle convenzioni.

- L'assenza di un copertura assicurativa espone il singolo volontario a responsabilità civili e penali personali per i danni a cose e/o a persone causati a terzi.

8) Le Onlus possono ricevere lasciti testamentari e donazioni (art. 5 L. 266/91) purché i beni e le rendite di questi siano destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

Avendo capacità giuridica possono costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Possono, pertanto, stipulare contratti e convenzioni con privati e/o enti elaborati e stabiliti dai propri organi.

9) Possono ricevere sostanze economiche attraverso contributi dei propri aderenti o da privati, persone fisiche o giuridiche, sia una tantum che periodici. La normativa sugli enti creditizi prevede un accantonamento a favore delle associazioni di volontariato. Dette elargizioni sono deducibili ai fini fiscali da parte dei benefattori.

10) Possono ricevere contributi anche da parte dello Stato ma con il vincolo della destinazione a specifiche e documentate attività in atto o a progetto.

Possono inoltre ricevere contributi da Organizzazioni internazionali.

11) Possono reperire sostanze economiche da attività commerciali e produttive marginali.

12) Possono essere destinatarie di cessioni a titolo gratuito di beni immobili e beni mobili registrati anche di proprietà dello Stato.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

13) Il diritto ovvero la facoltà per l'aderente di libero ingresso e/o movimento in un luogo privato o aperto al pubblico (privata dimora, stadio, ospedale, caserma) o nell'ambito di una manifestazione può nascere:

- dalla legge
- dalle convenzioni
- dall'assenso dell'avente diritto, dei familiari, dal delegato, dal tutore ecc.
- dagli organizzatori di corsi di formazione

CONSEGUENZE

In caso di condotta posta in essere dal volontario in assenza di autorizzazione normativa o proveniente da parte di chi abbia la titolarità o il potere di rilasciarla, il volontario che la pone in essere può commettere le seguenti fattispecie di reato:

- *violazione di domicilio – art. 614 c.p.c.*
- *lesioni personali – art. 590 c.p.*
- *furto – art. 624 c.p.*
- *danneggiamento – art. 635-649*
- *sottrazione di persone incapaci – art. 574 c.p.*
- *violenza privata – art. 620 c.p.*
- *procurato allarme – art. 658 c.p.*

14) Il volontario può usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o accordi collettivi (art. 17 co. 1° D.P.R 194/2001).

15) Il datore di lavoro del volontario impiegato in attività istituzionali ha diritto ai rimborsi degli emolumenti sostenuti durante l'assenza del dipendente entro il limite delle disponibilità finanziarie sia della organizzazione che degli enti.

CONSEGUENZE

- Il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge per l'attivazione dei benefici sopra richiamati comporta, in caso di assenza dal posto di lavoro, la possibilità del licenziamento.

16) Il volontario di protezione civile può, come qualsiasi cittadino, arrestare una persona in flagranza di reato che sia perseguibile di ufficio (art. 383 c.p.). Ovviamente, di fronte alla commissione di altre violazioni delle norme, il volontario ha il diritto-dovere di denuncia.

CONSEGUENZE

- Il mancato rispetto della conoscenza del quadro normativo nel quale si inserisce la facoltà di arresto espone a denunce per violenza privata, sequestro di persona, percosse, ecc..

La mancata denuncia, invece, non espone ad alcuna sanzione salvo, eventualmente, l'obbligo di testimonianza del fatto verificatosi sotto la sua percezione visiva o uditiva. La mancata testimonianza comporta le sanzioni previste dal codice di procedura penale (sanzione pecuniaria e accompagnamento coatto).

17) Il volontario non può utilizzare strumenti di segnalazione o comunicazione in uso alle forze dell'ordine (palette, frequenze radio o lampeggianti blu – art. 177 N.c.S). Al volontario possono essere assegnate in uso palette o radio dalle autorità istituzionali per lo svolgimento di attività in affiancamento alle forze dell'ordine (viabilità o altro) previo provvedimento scritto di assegnazione ovvero in emergenza previa nomina di ausiliario di polizia giudiziaria.

Il lampeggiante blu non può essere utilizzato né su auto private né intestate all'organismo salvo trattasi di mezzi riconosciuti dalla M.C.T.C. come antincendio o trasporto plasma o organi; in tal caso l'uso è consentito solo durante e per lo svolgimento e limitatamente allo svolgimento di servizi di istituto.

Per i segnalatori luminosi diversi (lampeggianti rossi o gialli o arancioni) da utilizzare in attività di protezione civile, la normativa nulla dice e, quindi, né sono vietati né sono consentiti né tanto meno regolamentati nelle dimensioni, luminosità, colore ecc.. Quelli in commercio sono gialli e vengono impiegati, generalmente, come segnalatori di ingombro statico (cancelli) ovvero arancioni, con la variante cromatica rossa, per l'ingombro dinamico (mezzi pesanti, trattori ecc.).

Il volontario può indossare uniformi ma senza gradi e previa autorizzazione prefettizia se richiesta.

18) Al volontario di protezione civile è vietato svolgere attività riservate dalle leggi alle forze istituzionali a meno che non vi sia l'attribuzione da parte di un pubblico ufficiale dello status di ausiliario di polizia giudiziaria.

CONSEGUENZE

Il volontario che dovesse svolgere attività proprie delle pubbliche istituzioni o usare distintivi od uniformi o strumenti (es. lampeggianti blu o radio) in dotazione alle autorità istituzionali (art. 177 Codice della strada) senza autorizzazione può commettere i seguenti reati:

- Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.)

- Usurpazione di titoli (art. 498 c.p.)

ovvero incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

CHI PUO' ADERIRE ALLE ONLUS

19) La ONLUS può determinare criteri propri di ammissione anche contro principi costituzionalmente tutelati (esempio consentire l'adesione solo da parte di donne ovvero determinare percentuali) purché la finalità sia istituzionalmente riconosciuta come lecita e costituzionalmente tutelata (vietato discriminare per razza).

20) La ONLUS ha l'obbligo di accogliere chi faccia richiesta ed abbia i requisiti previsti dallo statuto o dal regolamento.

21) Ha invece diritto di essere iscritta a registri pubblici purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'eventuale diniego non motivato o infondato potrà essere impugnato davanti al TAR.

Tutto quanto sopra esaminato costituisce un generale e sintetico richiamo alle situazioni più eclatanti che riguardano il mondo del volontariato. Il quadro non è completo ma è certamente indicativo dell'importanza del problema di una completa informazione e conoscenza della realtà giuridica in cui si inserisce ogni attività di volontariato in senso ampio e, soprattutto, di protezione civile.

Schemi e Moduli

ESEMPIO

PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Costituzione

1) E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata....., che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2) I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

3) La durata dell'Organizzazione è illimitata.

4) L'Organizzazione ha sede in(*indirizzo completo e località*), codice fiscale
La sede sociale può essere variata con deliberazione dell'Assemblea (*o, se si preferisce, del Consiglio direttivo*)

Art. 2 – Scopi

1) L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore di tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo art. 3.

Art. 3 – Finalità

1) L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: *(indicare le finalità)*

2) Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3) L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Aderenti

1) Sono aderenti all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (**fondatori**) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (**ordinari**)

2) (*eventuale*) Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di "sostenitori" che fornisco-

no un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

- 3) Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.
- 4) Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.
- 5) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 6) Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
- 7) Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:
 - Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Organizzazione;
 - L'ammissione decorre dalla data di elaborazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione;
 - Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione: per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statuari o per persistente violazione degli obblighi statuari.
 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

- 1) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.
Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.
- 2) Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3) Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

1) Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2) Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3) I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 7 – Organi sociali dell'Organizzazione

1) Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
- 3) La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione.
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (*se previsto*);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (*se previsto*);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

- 6) L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.
- 7) L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni

prima.

- 8) In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9) Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Il numero dei componenti è di (*numero dispari*). Resta in carica (*n.*) anni, i suoi componenti possono essere rieletti e decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un vice Presidente.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

- 4) Compete al Consiglio Direttivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
- 2) Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
 - Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo.
 - in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Contabili.
- 2) Il Collegio dei Revisori Conti:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

- 1) L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
- 2) Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

- 1) Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione. Esse hanno la durata di (n.) anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 – Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4) Gli avanzi di gestione residuati dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall'Organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Organizzazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria strutturata o rete di solidarietà.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Organizzazione

- 1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti.

- 2) Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 16 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266/1991, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D. Lgs. n. 460/1997 e successive variazioni.

Art. 17 – Norme di funzionamento

- 1) Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Luogo, data

REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- PROSPETTO INFORMATIVO -

La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 disciplina l'attività del volontariato e istituisce, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni che abbiano sede legale in un comune della regione, o che, pur avendo sede legale in altra regione, esercitino la propria attività nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.

Per consentire il rapido completamento dell'iter per l'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, occorre che la domanda (da presentarsi in carta libera) sia corredata dai seguenti documenti:

1. **copia dell'atto costitutivo e dello Statuto** o degli accordi degli aderenti;
2. **relazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, da cui risulti:
 - tipo di attività svolta;
 - le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;
 - le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare;
 - cenni sull'attività in programma.
3. **copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie** connessi alle attività e per la responsabilità civile verso terzi, a favore di coloro che svolgono attività di volontariato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 25 maggio 1994, dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/1991 e degli artt. 20 e 21 del Codice Civile, l'**atto costitutivo, lo Statuto** o l'accordo degli aderenti deve corrispondere ai seguenti **requisiti**:

- a) finalità di solidarietà;
- b) assenza ai fini di lucro;
- c) democraticità della struttura;
- d) elettività delle cariche associative;
- e) gratuità delle cariche associative;
- f) gratuità delle prestazioni degli aderenti;
- g) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- h) obblighi degli aderenti;
- i) diritti degli aderenti;
- j) obbligo di formazione del bilancio;
- k) obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- l) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea;
- m) indicazione del quorum per la convocazione dell'Assemblea conforme all'art. 20 del Codice Civile;
- n) indicazione del quorum per la validità delle deliberazioni assembleari per lo scioglimento dell'Organizzazione e per la devoluzione del patrimonio conformi all'art. 21 del Codice Civile;
- o) conformità della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione conforme all'art. 5, comma 4, della Legge 266/1991 (il quale stabilisce che *in caso di scioglimento o estinzione o cessazione i beni che residuano dopo la liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo quanto previsto negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile*).

Va anche considerata la normativa in materia di ONLUS, che si adatta, in quanto compatibile, alle O.d.V. iscritte - in quanto Onlus di diritto -, ai sensi della quale lo statuto deve recare la clausola "*L'Ente devolve il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge*"

Qualora l'Organizzazione sia già dotata di Statuto non rispondente ai requisiti richiesti, è necessario che, tramite gli organi competenti dell'Organizzazione stessa, provveda preventivamente ad adeguare lo Statuto alle normative vigenti, contribuendo così a ridurre i tempi di istruttoria.

FAC-SIMILE DOMANDA IN CARTA LIBERA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Intestazione dell'associazione

Al Signor Sindaco
del Comune di

Al Presidente
della Giunta regionale
Corso Vannucci, 96
Palazzo Donini
06121 PERUGIA

Oggetto: Domanda di iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Via _____ nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione _____,

CHIEDE

l'iscrizione dell'Associazione sopra indicata al Registro regionale del volontariato ai sensi della L.R. 15/94.

A tal fine dichiara:

1. i componenti degli organi di amministrazione e di gestione sono _____;
2. la forma giuridica dell'organizzazione è: _____;
3. la sede legale _____;
4. la materia di prevalente attività è: _____^{1.};
5. il Settore del Registro regionale nella quale si intende essere iscritti _____^{2.};
6. l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o autonomo tra l'organizzazione e gli associati aderenti, salvo il rimborso spese entro limiti prefissati dall'organizzazione.

Luogo e data

Il Presidente
(firma autografa)

Allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile a favore degli aderenti.

¹ indicare l'area di intervento in cui ricadono prevalentemente le prestazioni svolte.

² indicare un solo Settore.

ESEMPIO DI REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- Da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale (legge 142/1990)

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano dimora preferibilmente nel comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifica generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale "specializzazione".

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate né, tantomeno, sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

Art. 7

Ai sensi del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c. copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge n. 266/1991 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d. rimborso spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità al D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
 - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

- Ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 8

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 9

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di protezione civile.

**FAC-SIMILE DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE
DEI GRUPPI COMUNALI/INTERCOMUNALI**

Alla REGIONE UMBRIA
Direzione Ambiente, Territorio
e Infrastrutture
Servizio Protezione civile e
Prevenzione dai rischi
Piazza Partigiani, 1
06100 P E R U G I A

Oggetto: **Richiesta di inserimento nell'elenco dei Gruppi Comunali/Intercomunali ai sensi della D.G.R. n. 1066 del 20 settembre 2000 (B.U.R. n. 57 del 31 ottobre 2000).**

Il Sottoscritto _____ Sindaco Pro-tempore del Comune di _____, quale rappresentante legale del Gruppo Comunale _____, con sede in Via _____ Prov. _____ C.a.p. _____ Tel. _____, Fax _____, n. tel. h24 _____ avente natura giuridica di Gruppo Comunale di Protezione Civile che opera senza scopo di lucro

CHIEDE

L'inserimento nell'elenco dei Gruppi comunali/Intercomunali ai sensi della D.G.R. n. 1066 del 20 settembre 2000.

A tal fine allega alla presente domanda:

1. Copia regolamento del Gruppo Comunale approvato con delibera C. C.;
2. Copia della delibera del C. C. di approvazione del regolamento del Gruppo Comunale;
3. Dichiarazione a firma del Sindaco attestante la partecipazione dei volontari facenti parte del Gruppo comunale ad un corso base di formazione in materia di protezione civile;
4. Scheda informativa e di censimento del Gruppo Comunale;
5. Eventuali schede descrittive di dettaglio delle consistenze umane e strumentali (schede A e B).

Luogo, data _____

Il Sindaco _____

**CONSULTA REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Scheda di adesione e nomina rappresentanti per Assemblea

Organizzazione _____

Indirizzo _____

Recapiti
Telefonici _____

FAX _____ e-mail _____

Legale
Rappresentante _____

Nominativi per l'Assemblea della Consulta
Rappresentante:

1 – effettivo _____

2 – supplente _____

firma

data _____

SCHEDA INFORMATIVA E DI CENSIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

DI VOLONTARIATO DELLA REGIONE UMBRIA

Aggiornata al _____

DENOMINAZIONE _____

SETTORE: PROTEZIONE CIVILE / SALVAGUARDIA AMBIENTALE / ALTRO _____

INDIRIZZO _____ n. _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

RECAPITO POSTALE (se diverso dall'indirizzo) _____

SALA OPERATIVA tel. _____ / _____ H24 _____ Fax _____

E-MAIL _____ SITO INTERNET _____

PRESIDENTE /RAPPR. LEGALE _____ tel. _____ Cell. _____

RESPONSABILE PROT. CIV./ SALV. AMB. _____ tel. _____ Cell. _____

ANNO COSTITUZIONE _____ COD. FISC. / P.I _____ / _____

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE - ANNO _____ NR. _____

ISCRIZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ANNO _____ NR. _____

ASSICURAZIONE _____

SPECIALIZZAZIONE PRINCIPALE DELL'ASSOCIAZIONE _____

1. VOLONTARI

VOLONTARI - Uomini n. _____ Donne n. _____ Totale n. _____

MOBILITABILI ANCHE A LIVELLO

nazionale si no – regionale si no – provinciale si no

IN CASO DI EMERGENZA L'ASSOCIAZIONE È AUTONOMA

si no (se si) per giorni _____ ore _____

CAPACITA' DI MOBILITARE VOLONTARI ATTIVI IN:

3 ore n. _____ volontari 12 ore n. _____ volontari

6 ore n. _____ volontari 24 ore n. _____ volontari

Oltre le 24 ore n. _____ volontari

(Se per esempio ci sono N volontari, attivabili in 3 ore non vanno reinseriti anche nelle 6-12-24 ore e così via)

ADESIONE ALLA CONSULTA REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PC L.R. (3/99) si no

Nominativi dei rappresentanti per l'assemblea della Consulta

Effettivo: _____ Supplente: _____

*N.B. – Compilare la scheda Volontari (mod. A.) per la descrizione di dettaglio dell'organico utilizzando la **legenda** allegata*

2. MEZZI ED ATTREZZATURE PRINCIPALI

N.B. - Compilare la scheda mezzi ed attrezzature (Mod. B.) per la descrizione di dettaglio della consistenza strumentale utilizzando la **legenda** allegata.

Compilare la scheda immettendo per le vetture ed i pulmini l'anno di immatricolazione ed i posti omologati, per i camion e furgoni anche la portata, per le tende le dimensioni ed il n. di posti, così come per le roulotte, per le cucine i pasti giornalieri che possono produrre, per le radio le frequenze e se sono portatili, per le pompe, i generatori i compressori ecc. le specifiche tecniche.

ATTENZIONE: I MEZZI E LE ATTREZZATURE COMUNICATI DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE DI PROPRIETA' DELL'ORGANIZZAZIONE

3. FORMAZIONE ED ESPERIENZA

AGGIORNAMENTO E CORSI - annuali si no - data ultimo corso_____

ESERCITAZIONI - annuali si no - semestrali si no - trimestrali si no

DATA DELL'ULTIMA ESERCITAZIONE _____

EMERGENZE AFFRONTATE_____

Data, _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SCHEDA INFORMATIVA E DI CENSIMENTO DEI GRUPPI COMUNALI

DI VOLONTARIATO DELLA REGIONE UMBRIA

Aggiornata al _____

DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO _____ n. _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____

RECAPITO POSTALE (se diverso dall'indirizzo) _____

SALA OPERATIVA tel. _____ / _____ H24 _____ Fax _____

E-MAIL _____ SITO INTERNET _____

SINDACO _____ tel. _____ Cell. _____

COORDINATORE _____ tel. _____ Cell. _____

ANNO COSTITUZIONE _____ COD. FISC. / P.I _____ / _____

N. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE _____ DEL _____

ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI GRUPPI COMUNALI - ANNO _____ NR. _____

ISCRIZIONE DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ANNO _____ NR. _____

ASSICURAZIONE _____

SPECIALIZZAZIONE PRINCIPALE DELL'ORGANIZZAZIONE _____

1. VOLONTARI

VOLONTARI - Uomini n. _____ Donne n. _____ Totale n. _____

MOBILITABILI ANCHE A LIVELLO

nazionale si no – regionale si no – provinciale si no

IN CASO DI EMERGENZA L'ASSOCIAZIONE È AUTONOMA

si no (se si) per giorni _____ ore _____

CAPACITA' DI MOBILITARE VOLONTARI ATTIVI IN:

3 ore n. _____ volontari 12 ore n. _____ volontari

6 ore n. _____ volontari 24 ore n. _____ volontari

Oltre le 24 ore n. _____ volontari

(Se per esempio ci sono N volontari, attivabili in 3 ore **non vanno reinseriti** anche nelle 6-12-24 ore e così via)

ADESIONE ALLA CONSULTA REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PC L.R. (3/99) si no

Nominativi dei rappresentanti per l'assemblea della Consulta

Effettivo: _____ Supplente: _____

*N.B. – Compilare la scheda Volontari (mod. A.) per la descrizione di dettaglio dell'organico utilizzando la **legenda** allegata*

2. MEZZI ED ATTREZZATURE PRINCIPALI

*N.B. - Compilare la scheda mezzi ed attrezzature (Mod. B.) per la descrizione di dettaglio della consistenza strumentale utilizzando la **legenda** allegata.*

Compilare la scheda immettendo per le vetture ed i pulmini l'anno di immatricolazione ed i posti omologati, per i camion e furgoni anche la portata, per le tende le dimensioni ed il n. di posti, così come per le roulotte, per le cucine i pasti giornalieri che possono produrre, per le radio le frequenze e se sono portatili, per le pompe, i generatori i compressori ecc. le specifiche tecniche.

3. FORMAZIONE ED ESPERIENZA

AGGIORNAMENTO E CORSI - annuali si no - data ultimo corso_____

ESERCITAZIONI - annuali si no - semestrali si no - trimestrali si no

DATA DELL'ULTIMA ESERCITAZIONE _____

EMERGENZE AFFRONTATE_____

Data, _____

IL SINDACO

CATEGORIA	Codice	COMPRENDE LE SEGUENTI ATTIVITA' LAVORATIVE
STUDENTI	A	TUTTI I TIPI DI STUDENTI
PENSIONATI	B	PENSIONATI
MEDICI/PARAMEDICI	C	MEDICI GENERICI - MEDICI CON SPECIALIZZAZIONE (specificare) - DENTISTI - OSTETRICHE - PSICOLOGI - INFERMIERI GENERICI - INFERMIERI PROFESSIONALI - INF. CAPOSALA - FARMACISTI - ASSISTENTI SOCIALI ECC.
TECNICI	D	INGEGNERI (specificare specializzazione) - ARCHITETTI - GEOLOGI - GEOMETRI - PERITI IND.LI ECC.
AUTISTI / MECCANICI	E	AUTISTI - AUTISTI DI AUTOAMBULANZE - AUTISTI MEZZI PESANTI - OPERATORI MEZZI SEMOVENTI - MANOVRATORI MULETTI - MANOVRATORI PALE MECCANICHE - GRUISTI - AUTORIPARATORI - FABBRICI - MECCANICI GENERICI - MECCANICI SPEC. (saldatori, tornitori ecc.)
ARTIGIANI	F	IDRAULICI - ELETTRICISTI - ELETTROTECNICI - ELETTRONICI - MURATORI - CARPENTIERI - MANOVALI - FALEGNAMI - FORNAI - SARTI - TAPPEZZIERI - BARBIERI - PARRUCCHIERI - CARROZZIERI ECC.
CAMPO RISTORAZIONE	G	CUOCHI - AIUTOCUOCHI - CAMERIERI - BARISTI - MACELLAI - PIZZAIOLI - FORNAI - RISTORATORI ECC.
IMPIEGATI	H	DIRIGENTI - IMPIEGATI IN GENERE - SEGRETARI D'AZIENDA - RAGIONIERI - FUNZIONARI - BANCARI - ECC.
LIBERI PROFESSIONISTI IMPRENDITORI COMMERCianti	I	LIBERI PROFESSIONISTI IN GENERE (specificare titolo di studio) - IMPRENDITORI - COMMERCianti (specificare di cosa) - RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - ALBERGATORI - APPALTATORI - CONSULENTI - LAVORATORI AUTONOMI ECC.
VIGILI / FORZE DELL'ORDINE	L	AGENTI P.S. - CARABINIERI - GUARDIE FORESTALI - VIGILI URBANI - ESERCITO - VIGILI DEL FUOCO ECC.
OPERAI	M	OPERAI IN GENERE (specificare specializzazione) -
CASALINGHE	N	CASALINGHE
DISOCCUPATI	O	DISOCCUPATI
INSEGNANTI	P	INSEGNANTI (specificare scuola ed eventuale materia) - INTERPRETI
ALTRO	Q	ATTIVITA' O MESTIERI CHE NON RIENTRANO NELLE CATEGORIE PRECEDENTI (specificare)

ATTENZIONE: Nella colonna "CATEGORIA" della scheda " Mod. A - Scheda volontari" inserire il codice corrispondente. Nella colonna successiva specificare l'attività lavorativa e l'eventuale datore di lavoro ai fini dell'Art. 10 del DPR 194/2001.

SPECIALIZZAZIONI DEI VOLONTARI

AGRONOMI
AIUTO CUOCHI
ARCHITETTI
ASSISTENTI SOCIALI
AUTISTI (specificare se di mezzi pesanti, mezzi con gru, pullman ecc.)
CARPENTIERI
CINOFILI
CONDUTTORI MEZZI NAUTICI
CUOCHI (specificare se con esperienza in grandi comunità)
ELETTRICISTI
ESPERTI DECONTAMINAZIONE
ESPERTI GESTIONE DI GRANDI MAGAZZINI
ESPERTI GESTIONE PONTI RADIO
ESPERTI IN ACQUA CON BREVETTO DI SALVAMENTO
ESPERTI IN ALLESTIMENTO CAMPI RICOVERO EMERGENZA
ESPERTI IN ALLESTIMENTO ROULOTTOPOLI
ESPERTI IN ALLESTIMENTO TENDOPOLI IN EMERGENZA
ESPERTI IN COMPUTER/GESTIONE DATI INFORMATICI
ESPERTI IN ROCCIA
ESPERTI NELL'USO DI MACCHINE OPERATRICI
ESPERTI NELL'USO DI MOTOSEGHE
ESPERTI NELL'USO DI MULETTI
ESPERTI SCI DI FONDO
ESPERTI SPEGNIMENTO INCENDI
FALEGNAMI
FORNAI
GEOLOGI
GEOMETRI
GIORNALISTI
GRUISTI
IDRAULICI
INFERMIERI GENERICI
INFERMIERI PROFESSIONALI
INGEGNERI (specializzazione)
INTERPRETI (lingue)
MECCANICI
MEDICI (specializzazione)
MURATORI
RADIOAMATORI
RAGIONIERI
SEGRETARI D'AZIENDA
SPELEOLOGI
SUBACQUEI
VETERINARI
ALTRO (specificare)

MEZZI - MATERIALI - ATTREZZATURE

N.B. Per ogni mezzo specificare l'anno di immatricolazione e i posti omologati, per le tende le dimensioni, per le attrezzature le relative specifiche tecniche per le cucine i pasti /gg ecc.

ATTREZZATURE RADIO
AUTOCARRI
AUTOVETTURE
BRANDE COMPLETE (materasso cuscino lenzuola coperta)
CAMION
CAMION CON GRU
CANOTTI
CARRELLI APPENDICE
CISTERNE ACQUA
CISTERNE ACQUA POTABILE
COMPRESSORI
COMPUTER
CONTAINER
CUCINE
ESCAVATORI
ESTINTORI
FUORISTRADA
GENERATORI
IMPIANTI ILLUMINANTI
MACCHINE OPERATRICI
MANICHETTE SPEGNIMENTO INCENDI
MENSE
MEZZI CINGOLATI
MOTOCICLI
PICK-UP
POMPE ASPIRANTI/PREMENTI PER ACQUA
POMPE ASPIRANTI/PREMENTI PER FANGO
PULMINI
RIMORCHI
ROULOTTES
SPAZZANEVE
STAMPANTI
TENDE DA CAMPO
TRATTORI
ALTRO (specificare)

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE RIPORTATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I MEZZI ED I MATERIALI CHE SONO DI PROPRIETA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Cod.

FORMAZIONE DEI VOLONTARI

A	CORSO BASE
B	AVVISTAMENTO ANTINCENDI
C	PRIMO SOCCORSO
D	DIFESA CIVILE
E	LOTTA ATTIVA A.I.B.
F	RESPONSABILI
G	RICERCA PERSONE
H	TELECOMUNICAZIONI
I	ISTRUTTORI MONTAGGIO TENDE
L	TOPOGRAFIA
M	ALTRO (specificare)

N.B. :Poiché lo spazio nella cella Formazione è poco, inserire il codice o i codici (se i corsi sono più di uno) per ALTRO (M) specificare abbreviando.

RIMBORSI

Procedure da attivare per il rimborso ai datori di lavoro e alle associazioni di volontariato.

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO (art. 10 del D.P.R. 194/2001)

Documentazione necessaria per il rimborso:

istanza di rimborso come da fac-simile (allegato "A"), dalla quale risultino:

- esatta denominazione della Ditta o Società, come risulta dal certificato della Camera di Commercio. Per le S.n.c. e per le S.a.s. è necessario indicare le generalità di almeno uno dei soci (es. ANCIONI S.n.c. di Ancioni Guglielmo & C., oppure Mercuri S.a.s. di Paggetti Mario & C.); per le ditte individuali è necessario indicare le generalità complete, luogo, data di nascita e codice fiscale del titolare (es. ditta BONFANTI Arturo di Bonfanti Arturo, nato a Roma il 15 luglio 1950);
- codice fiscale e partita IVA. della Società o, nel caso di ditta individuale, del titolare della stessa;
- modalità di accreditamento della somma spettante (conto corrente postale o bancario); in quest'ultimo caso indicare, per esteso, la denominazione della Banca (es. Cassa di Risparmio di Treviso e non C.RT., Istituto Bancario San Paolo di Torino e non I.B.S.P.T.), l'Agenzia o Filiale, relativo indirizzo e le coordinate ABI, CAB e CIN.

All'istanza di rimborso vanno allegati:

- Attivazione (copia fax ricevuto dal Dipartimento della Protezione Civile)
- Prospetto come da fac-simile (allegato "B") dei costi a carico del datore di lavoro.
- Attestazione dell'Autorità competente (Dipartimento P.C., Regione, Prefettura, Comune, C.O.M.) dalla quale risultino le giornate d'impiego del volontario per il quale viene richiesto il rimborso.

In originale

Da indirizzare a:

REGIONE UMBRIA

Servizio di Protezione Civile e Prevenzione dai rischi
Sez. Volontariato, Formazione e Informazione

Piazza Partigiani, 1
06100 P E R U G I A

(Carta intestata dell'Azienda)

Il sottoscritto....., nella sua qualità di
rappresentante legale della Ditta.....
con sede legale in....., Via/Piazza.....
telefono....., fax.....P.I./Codice Fiscale.....

C H I E D E

ai sensi dell'art. 18 comma c della legge 24.2.1992 n. 225 nonché dell'art. 9 del DPR
N. 194/01, che gli vengano reintegrate le spese sostenute come appresso indicato,
in esito all'impiego del proprio dipendente

Sig./a.....
nato/a a.....il....., residente a
....., Via/Piazza.....
codice fiscale....., iscritto al n.....del
libro matricola aziendale (copia foglio libro matricola), a seguito delle attività svolte in
occasione.....

Chiede altresì che il rimborso dovuto avvenga a mezzo di:
accredito sul c/c postale n.....
accredito sul c/c bancario n....., presso la Banca
....., Agenzia/Filiale n.....di.....
Via/Piazza.....
codice ABI.....CAB.....CIN.....

.....li.....

.....
(firma del legale rappresentante)

(CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

PROSPETTO COSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER L'ASSENZA DEL
DIPENDENTE.....

DAL.....AL.....

A SEGUITO DELL'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA C DELLA LEGGE 24.2.1992
N. 225 NONCHE' DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DPR 8 FEBBRAIO 2001 N. 194.

RETRIBUZIONE

Stipendio lordo giorni n....	€.....
Rateo 13ma (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo 14ma (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo altre mensilità aggiuntive (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo permessi retribuiti (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ferie (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ex festività (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ex festività 2/6 e 4/11(gg/365) di ore n....	€.....
TOTALE COSTO RETRIBUZIONI	€.....

CONTRIBUTI

I.N.P.S. (.....%)	€.....
I.N.A.I.L.(.....%)	€.....
ALTRI ENTI(.....%)	€.....
T.F.R.	€.....
TOTALE COSTO CONTRIBUTI	€.....

TOTALE COSTO COMPLESSIVO €.....

RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(D.P.R 194/2001)

Documentazione necessaria per il rimborso del carburante (art. 10):

Istanza di rimborso (su carta intestata dell'Organizzazione) dalla quale risultino:

- l'esatta denominazione dell'Organizzazione;
- il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'Organizzazione stessa.
- l'importo che si richiede;
- le modalità di accreditamento della somma richiesta (conto corrente postale o bancario), in quest'ultimo caso indicare per esteso la denominazione della Banca (es. Cassa di Risparmio di Treviso e non C.R.T., Istituto Bancario San Paolo di Torino e non I.B.S.P.T.), l'Agenzia o la Filiale e relativo indirizzo e le coordinate ABI e CAB e CIN.

All'istanza vanno allegati:

- Schede carburante, fatture, ricevute fiscali o altre ricevute rilasciate, dal gestore del distributore, in favore dell' Organizzazione interessata. **IN ORIGINALE**
- Attestazione di partecipazione rilasciata dall'Autorità competente (Dipartimento P.C., Regione, Prefettura, Comune o C.O.M.).

Documentazione necessaria per il rimborso di eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati (art. 10):

Fermo restando la produzione della documentazione indicata al punto 1) di cui sopra, si deve allegare all'istanza la seguente documentazione:

- Fattura o ricevuta fiscale relative alla riparazione dei mezzi danneggiati o all'acquisto delle attrezzature in sostituzione di quelle smarrite.
- 2) Copia di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza (ad esempio constatazione di incidente da parte della Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili Urbani o altre certificazioni pubbliche, attestanti l'avvenuta rottura di mezzi o lo smarrimento delle attrezzature, con l'indicazione che essi non sono dipesi da dolo o colpa grave).
 - 3) Attestazione di partecipazione rilasciata dall' Autorità competente (Dipartimento P.C., Regione, Prefettura, Comune, C.O.M.).

Da indirizzare a:

REGIONE UMBRIA

Servizio di Protezione Civile e Prevenzione dai rischi

Sez. Volontariato, Formazione e Informazione

Piazza Partigiani, 1

06100 PERUGIA

(Carta intestata dell'Organizzazione di Volontariato)

RICHIESTA DI RIMBORSO CARBURANTE (ART. 10 DPR 194/01)

Il sottoscritto....., nella sua qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione di Volontariato....., con sede legale in.....cap.....Via/Piazza.....n°.....telefono....., fax.....p. IVA/Codice Fiscale....., iscritta negli Elenchi del Dipartimento della Protezione Civile con il n°..... Vista la comunicazione di attivazione.....

CHIEDE

il rimborso delle spese di trasporto sostenute dall'iscritto Sig./a..... nato/a a.....il..... residente a..... cap..... Via/Piazza.....n°..... per la partecipazione al.....svoltasi a.....dal.....al..... Mezzo utilizzato: proprio/dell'associazione..... targa..... (specificare il mezzo utilizzato)

PERCORSO:

Da a e ritorno = Km
 Da a e ritorno = Km
 Da a e ritorno = Km
 Da a e ritorno = Km
 Altri spostamenti = Km

TOTALE: Km _____

1) Km. PercorsiX (costo carburante) = = €
 2) Eventuali ricevute pedaggi autostradali (*allegati*) = = €
 3) Altro (*specificare*) = = €

TOTALE: € _____

Chiede altresì che il rimborso dovuto avvenga a mezzo di:
 (*barrare la casella che interessa*)

accredito sul c/c postale n° intestato a
 accredito sul c/c bancario n° intestato a presso la Banca , Agenzia/Filiale n° di cap..... Via/Piazza n° Codice ABI.....CAB.....CIN.....

Si allega attestato di partecipazione.

.....li.....

 FIRMA DEL RESPONSABILE ORG. DI VOLONTARIATO

 FIRMA DEL VOLONTARIO

DOMANDA DI ESENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

D.G.R. 5 Giugno 2002, n. 722

Non applicazione delle tasse automobilistiche regionali a favore delle organizzazioni del volontariato che operano nel settore della protezione civile. Determinazioni.

Norme attuative dell'art. 3, L.R. 22 maggio 2002, n. 5.

1) La domanda per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 22 aprile 2002 n. 5, presentata dal Legale rappresentante la ONLUS deve:

- contenere l'indicazione della sede e della iscrizione al registro regionale del volontariato al settore protezione Civile o al settore salvaguardia ambientali e operante nella protezione civile, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994 n.15;
- riportare gli estremi di ogni veicolo di proprietà, per cui si chiede l'esenzione, allegando copia del certificato di proprietà e copia della carta di circolazione;
- riportare l'impegno a segnalare alla Regione dell'Umbria l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli, nonché qualsiasi altro evento che possa comportare la revoca dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;
- essere indirizzata, in carta semplice, sul modello approvato, al Presidente della Giunta regionale - Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionale, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

2) L'Ufficio temporaneo entrate e fiscalità regionale svolge l'istruttoria e può chiedere al servizio che ha in carico il registro regionale del volontariato tutte le informazioni necessarie all'istruttoria il quale certifica quanto richiesto.

L'Ufficio entrate e fiscalità regionale può attivare controlli anche a campione.

Lo stesso ufficio adotta formale determinazione sull'accoglimento o meno della domanda di esenzione e comunica al richiedente l'esito della istruttoria specificando la decorrenza dell'esenzione.

3) L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ha effetto a partire dal primo periodo d'imposta successivo alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1), fino alla revoca del beneficio.

4) Per la prima applicazione della norma in argomento l'esenzione ha effetto dallo gennaio 2002 se l'ONLUS risulta già iscritta al registro regionale per il volontariato, in caso contrario con effetto dal periodo d'imposta fisso posteriore a tale data.

5) Gli autoveicoli ai quali è stato revocato il regime di esenzione, riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 5/2002, per il pagamento della tassa automobilistica regionale sono soggetti alle medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove.

Termine per la conclusione del procedimento amministrativo.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale è fissato in un massimo di giorni 90 e decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda.

Il termine di cui sopra rimane sospeso nei casi previsti al comma 2, art. 3 della L.R. n. 21/1991;

Nel caso in cui l'Ufficio regionale richieda all'ONLUS ulteriore documentazione il termine di cui

sopra si interrompe fino all'acquisizione della stessa.

Per quanto non dettagliatamente specificato si fa riferimento a quanto previsto all'art. 3 della L.R. 9 agosto 1991, n.21.

ALLEGATO A)

Modello di domanda per ottenere l'esenzione di cui all'atto 3, L.R. 22/05/2002, n. 5

REGIONE UMBRIA
Giunta regionale
Al Presidente Regione Umbria
Ufficio T. "Entrate e Fiscalità Regionale"
Via Pievaiola n. 23
06100 PERUGIA

*RICHIESTA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA.
AI SENSI ART. 3 L.R. 22/05/2002, N. 5*

La/Il sottoscritta/o

nata/o a _____ prov. ()

il ____ / ____ / ____ residente _____

cap _____ via _____ n. _____

cod. Fiscale _____ in qualità di legale rappresentante

della O.N.L.U.S. _____

p. I.V.A. _____ con sede legale in _____

_____ prov. () cap _____

via _____ n. _____

**chiede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il/i veicolo/i
Indicato/i nell'allegato elenco.**

A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, pertanto,

DICHIARA

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

> di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;

> di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'obbligo di restituzione alla Regione dell'Umbria delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell'eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di

procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque a inoltrare l'informativa di notizia di reato;

> di essere consapevole dell'obbligo che qualsiasi modificazione ai dati sotto indicati dovrà essere comunicata alla Regione dell'Umbria e che, in assenza di tale comunicazione, le relative conseguenze fiscali nonché sanzionatorie ricadranno sulla posizione tributaria della O.N.L.U.S.;

> di impegnarsi, inoltre, a segnalare all'Ente in indirizzo, non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l'eventuale trasferimento di proprietà dei veicoli di cui all'allegato elenco, nonché qualsiasi ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;

> di obbligarsi a comunicare, sotto la propria responsabilità, la cessazione dello stato giuridico di O.N.L.U.S. come disciplinato all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 relativamente ai requisiti previsti nel medesimo articolo;

> che i dati fiscali relativi alla propria organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:

Dati relativi alla ONLUS:

Codice fiscale _____

Denominazione _____

Prefisso _____ telefono _____ Fax _____

SEDE LEGALE

Comune _____ Prov. _____

Frazione, Via e nr. Civico _____ cap _____

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalle sede legale)

Comune _____ Prov. _____

Frazione, Via e nr. Civico _____ cap _____

Dati relativi al Rappresentante legale:

Codice fiscale _____

Cognome _____ Nome (senza abbreviazioni) _____

Prefisso _____ telefono _____ Fax _____

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune _____ Prov. _____

Frazione, Via e nr. Civico _____ cap _____

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza anagrafica)

Comune _____ Prov. _____

Frazione, Via e nr. Civico _____ CAP _____

Dati relativi alla comunicazione di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 460/97

Raccomandata n. _____ data _____ Prot. n. _____ del _____

Dati relativi all'iscrizione delle ONLUS di diritto (Art. 10, c. 8 D. lgs. n. 460/97

REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO (L.R. n. 15/94)

Settore Protezione Civile

Settore salvaguardia ambientale operante nella Protezione civile

Servizio Reg.le _____ Direzione _____

n. iscrizione _____ data iscriz. _____ provvedimento _____

> che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di identità.

luogo e data

Il dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675.

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge n° 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;
- Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non;
- Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;
- Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Temporaneo "Entrate e fiscalità regionale" .

VEICOLI DA ESENTARE

Targa	Marca/modello	Data immatricolazione	Note

Si allegano, inoltre, alla presente domanda:

- copia delle carte di circolazione
- copia dei relativi certificati di proprietà

luogo e data

Il Dichiarante

Appendice

Normativa Statale

CODICE CIVILE

< o m i s s i s >

Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).]

Nota:

[Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati [Abrogato]

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7).

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]

Nota:

[Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127]

Art. 18 Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate

dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

[Art. 27 Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10.)]

Nota:

[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

[Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti).

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).]

Nota:

[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]

[Art. 34 Registrazione di atti

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]

Nota:

[Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361]

Art. 35 Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) Abrogato] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro dieci ad euro cinquecentosedici.(1)

Nota:

(1) Articolo modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

< o m i s s i s >

NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.lgs. 285/92 modificato da L. 214/2003)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<O M I S S I S>

Art. 11. Servizi di polizia stradale.

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
- f-bis) al corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato, in relazione ai compiti d'istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Dal motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
- d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
- f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento

< o m i s s i s >

Titolo V - Norme di comportamento

Art. 177.

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

<O M I S S I S >

**AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)

Art. 21. - Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni (art. 11 C.s.).

1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della Polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)

Art. 22. - Organi preposti (art. 12 C.s.).

1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari .

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)

Art. 23. - Esame di qualificazione (art. 12 C.s.).

1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza .
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni .
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.

5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (ARTT. 11, 12 C.S.)

Art. 24. - Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt (art. 12 C.s.).

1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;

b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;

c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;

d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischiello o con segnale manuale o luminoso.

5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 196/2003)

<O M I S S I S>

Art. 20 *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.

Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21 *Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari*

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

<O M I S S I S>

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23 *Consenso*

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
- a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

<O M I S S I S>

Art. 26 Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante

può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

<O M I S S I S >

Art. 70

Volontariato e obiezione di coscienza

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

LEGGE 11 AGOSTO 1991, n. 266

“Legge quadro sul volontariato”

Art. 1 - Finalità e oggetto della Legge

1. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attecnersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 - Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all' art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4 - Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5 - Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le Regioni e le Province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazio-

ne è ammesso ricorso, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito di ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7. - Convenzioni

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art.4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8. - Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991 n. 102, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRPEG e ILOR qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9. - Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10. - Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare disciplinano:
 - a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le Regioni e le Province autonome;
 - b. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
 - c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
 - d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - e. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
 - f. la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11. - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle organizzazioni.

Art. 12. - Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha i seguenti compiti:
 - a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
 - b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
 - c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
 - d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
 - e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
 - f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di at-

- tuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
 - h) pubblicare un Bollettino periodico di informazione e promuove altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13. - Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a questo connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14. - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i) dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15. - Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella G.U.

Art. 16. - Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17. - Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare l'attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". La presente legge munita di sigillo di Stato sarà inserita nella raccolta Ufficiale degli Atti Normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”

Art.1 Servizio nazionale della protezione civile.

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art.2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in :
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3 Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art.2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4 Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art. 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in rela-

zione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1 comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 6 Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le

imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9 commi 5 e 6 e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Art. 8 Consiglio nazionale della protezione civile.

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
 - a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
 - b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
 - c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
 - d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con D.P.R. adottato a norma dell'articolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
 - a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
 - b) i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
 - c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
 - d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile che sostituisce

il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10 Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato :
 - a) esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14;
 - b) valuta le notizie, i dati, e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
 - c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
 - d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile:
 - a) Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
 - b) le Forze armate;
 - c) le Forze di polizia;
 - d) il Corpo forestale dello Stato;
 - e) i Servizi tecnici nazionali;
 - f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 - g) la Croce rossa italiana;
 - h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - i) le organizzazioni di volontariato;
 - l) il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12 Competenze delle Regioni

1. Le Regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendio e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13 Competenze delle Province

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142. partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14 Competenze del Prefetto

1. Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 il Prefetto:
 - a) informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta regionale e la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno;
 - b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati;
 - c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello Stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della Prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al Presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella Regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al Prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18 Volontariato

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile

e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
 - a) la previsione di procedure per la concessione alle Organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
 - b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
 - c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984 n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 3-Bis Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19 Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982 n. 428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982 n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20 Disciplina delle ispezioni

1. Con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare

un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

<O M I S S I S >

SEZIONE II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 10 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
 - a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio - sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;
 - 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
 - 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - 9) promozione della cultura e dell'arte;
 - 10) tutela dei diritti civili;
 - 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
 - c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
 - a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
 3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello stato.
 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse é consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione
 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
 - a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, a-

- venti significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto - legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
 - d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese.
 8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'interno, sono considerati Onlus limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.
 10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11 Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni

1. E' istituita presso il ministero delle finanze l'anagrafe unica delle Onlus. fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. La predetta comunicazione é effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 é condizione necessaria per benefi-

ciare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 12 Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente: "Art. 111-ter (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile".

Art. 13 Erogazioni liberali

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
 - 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: "per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
 - b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
 - c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
 - d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da

- società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis";
- e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis".
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico.
 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
 5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
 6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
 7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

Art. 14 Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)";
- b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle Onlus";
 - 2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da Onlus";
 - 3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità giuridica" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
 - 4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
 - 5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza sociale" sono inserite le seguenti: "e da Onlus";
- c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".

Art. 15 Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 16 Disposizioni in materia di ritenute alla fonte

1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

Art. 17 Esenzioni dall'imposta di bollo

1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: "art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".

Art. 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "art. 13-bis (esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

Art. 19 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".

Art. 20 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite le seguenti: "nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto - legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non é dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 21 Esenzioni in materia di tributi locali

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Art. 22 Agevolazioni in materia di imposta di registro

1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, é aggiunto, in fine, il seguente: "se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), é aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). a condizione che la Onlus dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività é dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.";
 - b) dopo l'articolo 11 é aggiunto, in fine, il seguente: "art. 11-bis - 1. atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.".

Art. 23 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

1. L'imposta sugli spettacoli non é dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in con-

comitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.

Art. 24 Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti:
 2. "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)";
 - b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," é inserita la seguente: "Onlus,";
 - c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," é inserita la seguente: "Onlus".

Art. 25 Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, é inserito il seguente:

"art. 20-bis (scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

 - 1) Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
 - a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
 - b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 - 2) Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
 - 3) I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
 - 4) In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni

non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

- 5) Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 26 Norma di rinvio

1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27 Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno é vietato a soggetti diversi dalle Onlus.

Art. 28 Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
 - a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
 - b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;
 - c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, é punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.

Art. 29 Titoli di solidarietà

1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" é riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

<O M I S S I S >

TITOLO III

<O M I S S I S >

Capo VIII Protezione civile

Art. 107.

Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
 - a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
 - b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;
 - f) alle funzioni operative riguardanti:
 - 1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
 - 2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
 - 3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
 - 4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
 - g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
 - h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi comprese individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108.

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'arti-

- colo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
- a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
 - 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
 - 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
 - 6) punto soppresso (D.lgs. 443/99, art. 14);
 - 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
 - b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 109.

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
 - a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
 - b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
 - a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
 - b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<O M I S S I S>

“Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”

<O M I S S I S >

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.

1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 24 febbraio 1992, n.225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.
3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.
4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'art.13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall' art.6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le Regioni e le Province Autonome invieranno periodicamente all' Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.
5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.
6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e province autonome.
7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n.225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.112 del 1998.
8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle spe-

cifiche tipologie di intervento, nonché le forme e modalità di collaborazione.

Art. 2 Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1 nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.
2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.
3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.
4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e ad attenuarne le conseguenze.
5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.
6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli allegati (allegati A e B) al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.
7. I contributi sono di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.
8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.
9. In caso di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.

1. La domanda per la concessione dei contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

- b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
 - c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.
2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica per la formazione del cittadino

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
 - c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti tra cui scuola superiore PA, Università, Istituti di ricerca, al fine di stabilire la congruità dei costi indicati.
3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 5 Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predisponde, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.1 comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I parametri di valutazione per le concessioni dei contributi tengono conto:
- a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;
 - b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
 - c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1 viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla Regione o Provincia Autonoma interessata.

Art. 6 Obblighi del beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'orga-

nizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connesso ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile, potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

- b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;
- c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

Art. 7 Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.
2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.
3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
 - a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
 - b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia Autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione secondo la gravità i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8 Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2 vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo n.112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

- a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
 - b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;
 - c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
 - d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
 - e) l'ambito territoriale di operatività.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere, copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.
 5. L'Agenzia promuove, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.
 6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art.1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9 Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nell'attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3 impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia. Vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , e successivi decreti ministeriali di attuazione.
2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti, per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n.225 del 1992.
4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base delle segnalazioni dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nel-

- l'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.
 6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:
 - a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
 - b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tale attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.
 7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.
 8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.
 9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta, deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
 10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.
 11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art.1, comma 3 alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua, nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10 si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10 Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più eco-

nomica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione.

I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.
3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:
 - a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
 - b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.
4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alle conclusioni dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

Art. 11 Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2 prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al comma 2 dell'articolo 1. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.
2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2, dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 12 Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito è composto da:
 - a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;
 - b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).
3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

Art. 13 Estensione benefici

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Art. 14 Norma di copertura

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

Art. 15 Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina in sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 16 Norma abrogativa

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 è abrogato.

Art.17 Norma finale

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

del 5 Ottobre 1997 n. 3973

Art. 373, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Esenzioni del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari.

Pervengono con frequenza a questo Ministero note di protesta da parte di associazioni di volontariato nei confronti delle società concessionarie di autostrade che non riconoscerrebbero in alcuni casi il diritto alla esenzione dal pedaggio dei veicoli appartenenti alle stesse associazioni.

Di contro le società concessionarie lamentano che in molti casi le pretese delle associazioni di volontariato non trovano giustificazione nel dettato della norma che dà diritto alla esenzione.

Al fine di dirimere la controversia e fornire la più corretta interpretazione conviene ripercorrere le tappe della normativa che hanno portato alla attuale formulazione del testo della norma di esenzione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, prevedeva, all'art. 373, comma 2, lettera c), che fossero esentate dal pagamento del pedaggio autostradale le sole "autoambulanze con targa C.R.I.", operando di fatto una restrizione sulla formulazione previgente (art. 574 del decreto del Presidente della Repubblica n° 420 del 30 giugno 1959) che esentava più genericamente i "veicoli di soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio".

Con decreto del Presidente della Repubblica n° 575 in data 16 dicembre 1993, l'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, al comma 2, lettera c), viene così modificato:

"c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici".

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 15 aprile 1994 è stato previsto il tipo di contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro.

Con il più recente decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n° 610, recante modifiche al regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, nulla viene innovato in merito.

Orbene, per la corretta interpretazione della norma occorre riferirsi al testo del decreto del Presidente della Repubblica n° 575/1993.

Per la esenzione del pedaggio occorre che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
- 2) il veicolo deve essere adibito al soccorso
- 3) il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
- 4) il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno.

L'assenza anche di una delle condizioni descritte non dà luogo alla esenzione. L'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire una attività di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono le autostrade.

Quanto sopra trova conforto anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del testo del provvedimento che sarebbe poi diventato il decreto del Presidente della Repubblica n° 575/1993. In quella occasione infatti il Consiglio di Stato argomentava che "la modifica proposta non comporta, sotto il profilo economico - finanziario, alcun aggravio aggiunto per i bilanci delle società concessionarie poiché l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla recentissima entrata in vigore del Nuovo codice della strada".

Nello stesso parere infatti si osserva che la formulazione dell'art. 373 del regolamento, limitando l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non tiene conto del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario dalle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S.), che coprono circa il 70% dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio nazionale.

Infatti, prima della entrata in vigore del Nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione (1 gennaio 1993), l'esenzione dal pedaggio era comunque riconosciuta ai soli veicoli di soccorso sanitario in servizio di emergenza.

Tutte le argomentazioni svolte danno ragione di quanto prima asserito.

Pertanto per il riconoscimento della esenzione dal pagamento autostradale occorre che i veicoli:

siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266 (legge quadro sul volontariato);

siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione. Poiché non esiste una classificazione ufficiale di veicoli ad uso "soccorso" occorrerà valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi da trapiantare, e da quelli antincendio permanentemente attrezzati per tale destinazione, che siano muniti degli appositi dispositivi di segnalazione acustica e luminosa previsti per legge. Tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio a favore delle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n° 266/1991) per il soddisfacimento di finalità statuarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla loro "configurazione" giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti. (Cosa non possibile per le associazioni di volontariato in quanto la licenza o l'autorizzazione presuppongono lo svolgimento di attività commerciali a scopo di lucro);

siano impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio. Anche questa circostanza, salvo il caso dei veicoli antincendio o di soccorso sanitario appena richiamati, occorre che sia documentata per evitare abusi. Documentazione che può essere rilasciata da una qualsiasi autorità pubblica che può attestare lo svolgimento del servizio reso, anche a posteriori, qualora venga attivata dalla società concessionaria di autostrada la procedura di recupero di credito per passaggio ritenuto non in esenzione;

siano muniti dell'apposito contrassegno come previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1994.

Applicazione benefici normativi D.P.R. 194/2001

Lo scrivente Dipartimento provvede, anche per il tramite di codesti Enti, al rimborso degli oneri derivanti dall'impiego degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato in operazioni di protezione civile, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Al riguardo, si è avuto modo di constatare che pervengono talora allo scrivente richieste di rimborso non conformi alle disposizioni normative soprarichiamate o corredate da documentazione non idonea.

Pertanto, al fine di uniformare la documentazione a corredo delle richieste di rimborso e favorire il più proficuo e tempestivo svolgimento delle conseguenti attività istruttorie, si chiede a codesti Enti di volersi attenere alle indicazioni di seguito esposte:

RIMBORSI AI SENSI DELL'ART 9 – RICHIESTE DEI DATORI DI LAVORO

- 1) la richiesta, trasmessa in originale, deve essere formulata su carta intestata della Ditta/Società, firmata dal titolare o dal legale rappresentante della stessa e contenere il nominativo del dipendente per il quale si chiede il rimborso, i giorni di impiego (tenendo conto delle modalità di calcolo di seguito riportate), l'evento per il quale è stato impiegato, il codice fiscale della Società e le modalità di accredito delle somme dovute;
- 2) il prospetto recante l'indicazione del costo del dipendente deve essere redatto in modo analitico su carta intestata della Ditta/Società e firmato dal titolare o dal legale rappresentante;
- 3) i giorni da considerare ai fini del calcolo sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escludendo quindi dai conteggi i giorni festivi ed il sabato qualora la retribuzione del dipendente non sia calcolata su base mensile, ovvero tali giorni non siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effetto di turnazioni o altre disposizioni contrattuali;
- 4) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'intervento;

RIMBORSI AI SENSI DELL'ART. 10 - ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO

- 1) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve. Le schede carburante devono essere presentate in originale;
- 2) l'effettuazione di rifornimenti all'inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso per il rientro in sede;
- 3) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi. Eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante autocertificazione, da rilasciarsi ai sensi della legge 445/2000;
- 4) eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all'automezzo impiegato, ed essere leggibili;
- 5) le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
- 6) eventuali danni o perdite ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in originale;

- 7) non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio mezzi o materiali se non espressamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- 8) può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per operazioni di emergenza, di oltre 300 Km, nei limiti di Euro 15,00 (Euro quindici/00) a persona;
- 9) non si fa luogo al rimborso di schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile;
- 10) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento.

Si coglie l'occasione per rammentare che, relativamente alla Croce Rossa Italiana, i benefici previsti dalla normativa sopra richiamata si applicano alla sola componente volontaristica del predetto Ente.

Qualora codeste Amministrazioni procedano alla diretta liquidazione degli oneri in questione, alla richiesta di trasferimento delle relative somme dovrà essere allegata:

- autorizzazione dello scrivente all'impiego dei volontari;
- dichiarazione con la quale si attesti che sono state rispettate le indicazioni fornite con la presente nota.

Normativa Regionale

Normativa Regionale

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1988, n. 26

“Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell'Umbria.”

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Umbria, con la presente legge, disciplina le proprie funzioni in materia di sicurezza civile e ambientale, al fine di conseguire la realizzazione di interventi volti alla protezione dei territori, delle popolazioni e dei beni da eventi calamitosi e da rischi di degrado ambientale.
2. Nelle funzioni di cui al precedente comma sono ricomprese quelle in materia di protezione civile e di tutela ambientale, attribuite da leggi statali alla competenza della Regione Umbria.
3. La Regione armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche economiche, territoriali e settoriali, con le esigenze di prevenzione e di sicurezza civile ed ambientale.
4. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi che precedono per gli interventi sul territorio in coordinamento con le Amministrazioni statali centrali e periferiche e con le Amministrazioni locali le cui competenze sono fatte salve.
5. Per tali finalità promuove l'apporto autosufficiente delle comunità locali, coordina ed utilizza i servizi civili resi da volontari, realizza progetti occupazionali finalizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.
6. Gli interventi di cui al precedente comma possono avere anche carattere di concorso, nel territorio di altre Regioni o Stati, con riguardo a quelli che potranno essere disposti, nei casi previsti e nel rispetto dei citati principi, dalle Amministrazioni statali competenti.

ARTICOLO 2

(Attività regionale in materia di sicurezza civile ed ambientale)

1. Le attività regionali in materia di sicurezza civile ed ambientale si riferiscono agli interventi riguardanti la previsione, la prevenzione ed il soccorso, nel caso di emergenza, al fine di salvaguardare le persone e i beni dagli eventi calamitosi specificati nell'articolo 3 della presente legge.
2. Successivamente al verificarsi degli eventi di cui al primo comma, l'attività regionale è altresì diretta alla promozione da parte degli organismi competenti, delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonché alla rinascita dei territori colpiti nel caso di calamità particolarmente gravi.
3. Le procedure e le modalità di concessione delle provvidenze con riguardo ai beni colpiti - salvo che siano diversamente regolate da normative statali o regionali - sono stabilite dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 3

(Specificazione degli interventi)

1. Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 sono attuati dalla Regione, anche a carattere integrativo, nelle ipotesi di danno e negli eventuali casi di rischio, derivanti dai seguenti eventi calamitosi:
 - 1) eventi sismici;
 - 2) nubifragi;
 - 3) dissesti idrogeologici;
 - 4) alluvioni;
 - 5) incendi di rilevante entità, con particolare riferimento a quelli boschivi;
 - 6) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici e di qualsiasi altra natura, tali da incidere sull'equilibrio dell' ambiente;
 - 7) emergenza nucleare;
 - 8) emergenza relativa all' approvvigionamento idrico;
 - 9) emergenza sanitaria di carattere collettivo, compresa quella veterinaria;
 - 10) ogni altra calamità connessa con l'attività dell'uomo, con riflessi negativamente incidenti sull' ambiente.

ARTICOLO 4

(Attività di prevenzione primaria o di previsione)

1. Le attività di prevenzione primaria o di previsione sono dirette allo studio ed alla individuazione nel territorio regionale dei fenomeni di degrado ambientale ed alla identificazione delle varie ipotesi di rischio di cui all'articolo 3.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma, la Giunta regionale utilizza le strumentazioni urbanistiche ed informatiche e i dati esistenti e può disporre l'installazione delle apparecchiature idonee alle attività di previsione.

ARTICOLO 5

(Attività di prevenzione secondaria)

1. Le attività di prevenzione secondaria sono dirette ad eliminare o a contenere i fattori di rischio ed i conseguenti danni nel territorio regionale, connessi con gli eventi calamitosi di cui all'art. 3.
2. Per dette finalità dovranno essere utilizzate le conoscenze acquisite per effetto delle attività di programmazione economica e territoriale e di previsione, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza preventiva, svolti nei settori di competenza regionale.
3. Le attività di prevenzione secondaria comprendono:
 - 1) interventi tecnici di accertamento preventivo;
 - 2) collaudi, verifiche tecniche, controlli periodici;
 - 3) interventi volti a migliorare il grado di resistenza ai rischi del patrimonio pubblico e

privato;

- 4) attività educativa e di informazione;
- 5) iniziative volte a migliorare l'autosufficienza delle popolazioni;
- 6) piani di emergenza all'esterno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti;
- 7) esercitazioni.

ARTICOLO 6

(Attività di soccorso e di prevenzione terziaria)

1. Sono attività di soccorso quelle volte all'attuazione di interventi di emergenza, diretti ad assicurare la salvaguardia dei beni e l'assistenza alle persone, colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 3.
2. Sono attività di prevenzione terziaria quelle tese a ridurre, attraverso adeguamenti tecnico - funzionali dei beni colpiti, le conseguenze di eventuali nuovi eventi calamitosi.

ARTICOLO 7

(Interventi successivi alla fase di emergenza)

1. Sono interventi successivi alla fase di emergenza quelli volti al reinsediamento delle popolazioni nei beni colpiti da eventi calamitosi indicati all'art. 3 della presente legge e gli interventi per la ripresa economica e produttiva.
2. Ai fini di cui al primo comma la Giunta regionale - fatte salve le disposizioni normative statali - determina:
 - a) i termini di presentazione delle domande di contributo e della relativa documentazione;
 - b) le modalità e i termini di presentazione di eventuali rendicontazioni;
 - c) l'ammontare delle eventuali anticipazioni sul bilancio regionale, rispetto ai finanziamenti che verranno disposti dallo Stato per le singole calamità ;
 - d) ogni altro elemento necessario per le finalità di cui sopra.
3. Il Consiglio regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento in materia di tipologia, misura delle provvidenze e relative procedure di concessione ed erogazione.
4. Le attività amministrative di cui al secondo comma possono essere delegate all' Amministrazione provinciale competente per territorio.

Titolo II

STRUTTURE REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA CIVILE ED AMBIENTALE

ARTICOLO 8

(Il Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, anche attraverso l'assessore delegato alla soprintendenza del Comitato di coordinamento dipartimentale, di cui all'articolo 10, la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di sicurezza civile ed ambientale di competenza regionale, in un quadro di direzione unitaria.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato assicura la compatibilità fra i piani di previsione e di prevenzione, di competenza regionale, e quelli di soccorso, elaborati dagli Organi e dalle strutture della protezione civile operanti nel territorio regionale.
3. Al Presidente della Giunta regionale, o all'assessore delegato, è dato, in caso di urgenza e in vista di un rischio di emergenza, nonché nel caso dello stato di emergenza regionale, decidere con proprio decreto, sulle più immediate esigenze del servizio di sicurezza civile ed ambientale e provvedere agli interventi relativi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del terzo comma, sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma il Presidente, o l'assessore delegato, dispone del fondo regionale di cui all'articolo 24.

ARTICOLO 9

(Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale)

1. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal Titolo I - ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 - la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, che provvede:
 - a) per quanto concerne l'attività di prevenzione primaria e secondaria di calamità:
 - 1) alla raccolta dei dati conoscitivi utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi in materia di previsione di calamità;
 - 2) alla predisposizione dei piani e dei programmi di cui al precedente primo punto;
 - 3) alla verifica dell'attuazione dei compiti attribuiti ai singoli uffici regionali in materia di previsione e prevenzione, di calamità;
 - 4) all'attivazione di studi volti alla previsione e prevenzione, con finalità di eliminazione o di contenimento delle condizioni che possono favorire il realizzarsi di calamità;
 - 5) all'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al precedente punto 4;
 - 6) alla predisposizione dei piani di cui all'articolo 14;
 - 7) alla promozione di iniziative volte alla formazione nei cittadini di una moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale, nonché alla predisposizione di attività finalizzate alla diffusione di informazioni nella materia;

- 8) alla formazione ed all'aggiornamento, in collaborazione con gli Enti locali interessati, di elenchi relativi a servizi e strutture pubbliche, attinenti ai compiti di protezione civile;
 - 9) alla previsione per l'acquisto e la custodia dei mezzi e delle attrezzature, indispensabili per fronteggiare ipotesi di rischio localizzate nel territorio regionale, anche al fine della costituzione di una dotazione permanente, da utilizzare in vista o in occasione di pubbliche calamità;
 - 10) alla definizione di modalità di concessione di contributi per le finalità di cui al precedente punto in favore di Enti locali e loro Consorzi;
- b) per quanto concerne l'attività di emergenza conseguente a calamità:
- 1) a disciplinare, nelle attività di competenza regionale, le procedure per la segnalazione delle emergenze, per l'attivazione dei primi interventi e per la esecuzione dei lavori di primo intervento;
 - 2) a proporre alla Giunta regionale l'adozione di atti amministrativi di carattere generale, volti a snellire le procedure autorizzative e di rimborso delle spese sostenute o dei fondi anticipati;
 - 3) alla previsione di forme di concorso degli Enti locali nelle attività di emergenza di competenza regionale;
 - 4) all'acquisizione dei dati in ordine ai danni conseguenti a calamità;
 - 5) alla determinazione delle esigenze alloggiative delle famiglie rimaste prive di alloggio e di sistemazione del bestiame rimasto privo di strutture, nonché alla realizzazione dei relativi interventi;
 - 6) alla promozione, da parte degli organi competenti, delle iniziative volte al ripristino ed alla ricostruzione dei beni, nonché alla rinascita dei territori colpiti, nel caso di calamità particolarmente gravi.

ARTICOLO 10

(Comitato di coordinamento dipartimentale)

1. Con il medesimo atto, di cui all'art. 9, la Giunta regionale costituisce il Comitato di coordinamento del dipartimento della sicurezza civile ed ambientale, composto dagli assessori e dai coordinatori preposti alle aree operative interessate.
2. Il Comitato di coordinamento è diretto dal Presidente della Giunta regionale o da uno degli assessori componenti del Comitato stesso, da lui delegato.
3. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, il Comitato si avvale, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione dei dirigenti degli uffici regionali e dei settori interessati, nonché dei dirigenti di studio e ricerca delle aree funzionali ed operative, in relazione alle specializzazioni richieste.

ARTICOLO 11

(Segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale)

1. La Giunta regionale istituisce, con lo stesso atto di cui al primo comma dell'articolo 9, la segreteria del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale e determina la dotazione organica di personale addetto e le relative qualifiche funzionali.

2. La segreteria di cui al primo comma, sulla base delle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, provvede agli adempimenti di carattere attuativo, diretti all'effettuazione delle attività previste dall'articolo 2 della presente legge.
3. La segreteria cura, altresì, la tenuta dell'albo di cui agli articoli 2, lett. f) e 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.

ARTICOLO 12

(Sala operativa)

1. La Giunta regionale istituisce - nell'ambito della struttura organizzativa prevista dal presente titolo - la sala operativa per la sicurezza civile ed ambientale e determina la dotazione organica del personale addetto e le relative qualifiche funzionali.
2. La sala operativa, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati svolge la propria attività sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale, o dell'assessore delegato, preposto alla direzione del Comitato dipartimentale, di cui all'articolo 10 ed assicura:
 - a) il servizio in periodo di normale attività e nei casi di emergenza, nell'arco delle 24 ore giornaliere, da effettuarsi anche nei giorni festivi;
 - b) il collegamento, in tempo reale, con le sedi e con gli uffici del Servizio nazionale della protezione civile, degli organismi statali, degli Enti e delle Associazioni competenti in materia, nonché, in occasione di calamità, con le strutture operative costituite nelle zone colpite;
 - c) l'acquisizione ed il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità;
 - d) l'attivazione, nel caso di calamità di cui all'articolo 3 della presente legge, degli uffici regionali competenti, secondo le previsioni del piano regionale di sicurezza civile ed ambientale, tenuto conto del programma di reperibilità, predisposto dalla segreteria di cui all'articolo 11, in collaborazione con le strutture previste dall'articolo 52, della L.R. 17 agosto 1984, n. 41;
 - e) l'acquisizione, in occasione di calamità di cui all'articolo 3 della presente legge, di tutti gli elementi che pervengono dalle zone sinistrate, in ordine ai danni ed alle esigenze di soccorso delle popolazioni colpite, da sottoporre al Comitato di coordinamento di cui all'art. 10.
3. La responsabilità dell'organizzazione del servizio della sala operativa è affidata al dipendente regionale preposto alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 13

(Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale e a determinare il relativo organico del personale.
2. Il Centro regionale di sicurezza civile ed ambientale provvede:
 - 1) alla consulenza e assistenza tecnica agli Enti locali in materia di:
 - installazione delle apparecchiature idonee alla attività di prevenzione pri-

maria, di cui all'articolo 4 della presente legge;

- uniformazione delle metodiche di raccolta, valutazione ed elaborazione coordinata dei dati conoscitivi;
 - definizione di specifiche tecniche, collaudo e verifica di conformità alle norme di sicurezza delle attrezzature;
- 2) alla gestione e alla conservazione degli alloggi provvisori in dotazione della Regione e di tutto il materiale occorrente per gli interventi di sicurezza civile ed ambientale di supporto delle attività delle strutture operative;
 - 3) alla realizzazione - anche in collaborazione o per conto della istituenda scuola nazionale di protezione civile - di attività formative, di aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale in materia di sicurezza civile ed ambientale a favore di pubblici dipendenti, istruttori, insegnanti, volontari e professionisti, nonché alla predisposizione di progetti finalizzati all'occupazione giovanile ai sensi del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13;
 - 4) alla preparazione di sussidi audiovisivi per le attività formative e informative, nonché alla promozione di manifestazioni ed iniziative, volte alla presa di coscienza delle tematiche connesse alla sicurezza civile ed ambientale della popolazione;
 - 5) alla programmazione di esercitazioni di sicurezza civile ed ambientale, riguardanti la popolazione o le strutture operative locali;
 - 6) al coordinamento di iniziative tecnico-promozionali finalizzate allo sviluppo produttivo e all'innovazione tecnologica nelle attività industriali, riguardanti la sicurezza civile ed ambientale, d'intesa con le strutture promozionali previste dal Piano di sviluppo regionale.

Titolo III

PIANO REGIONALE DI SICUREZZA CIVILE ED AMBIENTALE

ARTICOLO 14

(Piano regionale di sicurezza civile ed ambientale)

1. La Regione, allo scopo di perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, formula il piano regionale di sicurezza civile ed ambientale.
2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva, su proposta della Giunta regionale, i criteri ai quali il piano di cui al primo comma deve uniformarsi, in correlazione con gli strumenti programmatori previsti dallo Statuto regionale, sentita la Consulta degli Enti locali.
3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 20 della presente legge, predispone entro i successivi sei mesi ed attua il piano regionale di sicurezza civile ed ambientale, provvedendo altresì annualmente all'aggiornamento ed alla revisione del piano stesso.
4. La legge di bilancio regionale individua le risorse finanziarie, necessarie per l'attuazione del piano.
5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del piano di sicurezza civile ed ambientale.

ARTICOLO 15

(Contenuti del piano regionale di sicurezza civile ed ambientale)

1. Con riguardo agli eventi calamitosi, di cui all'articolo 3 della presente legge, nel piano regionale di sicurezza civile ed ambientale sono programmate le attività di previsione, prevenzione e soccorso in coordinamento con gli indirizzi forniti dagli organi statali competenti.
2. Il piano di sicurezza civile ed ambientale deve assicurare l'effettuazione dei compiti e degli interventi previsti dall'articolo 9 della presente legge.
3. Il piano definisce in particolare:
 - 1) le mappe di rischio nel territorio regionale;
 - 2) l'organizzazione degli interventi di competenza regionale in fase di emergenza, nonché la compatibilità dei piani provinciali elaborati dalle Prefetture;
 - 3) i modi e le responsabilità delle varie istituzioni e dei relativi organi, in relazione alle varie ipotesi di calamità e alle varie attività necessarie;
 - 4) le forme di intervento integrato;
 - 5) i supporti informatici, formativi, logistici, cartografici e di telecomunicazioni;
 - 6) le forme e le modalità per l'apporto alle attività del volontariato, singolo ed associato;
 - 7) le eventuali attività da delegare alle Province ed ai Comuni;
 - 8) gli indirizzi per lo sviluppo di attività produttive, connesse alla sicurezza civile ed ambientale.
4. Per la elaborazione e l'attuazione del predetto piano, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari, Società di studio e progettazione o singoli esperti.

ARTICOLO 16

(Intese con Regioni finitime)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano regionale di cui all' articolo 14, può addivenire ad intese con le Regioni finitime, ai fini dell' espletamento di attività di interesse comune in materia di sicurezza civile od ambientale.
2. Lo schema di intesa, predisposto di concerto con le Regioni interessate, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Titolo IV

FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI E COMITATI PROVINCIALI E REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 17 (Competenze delle Province)

Le Province concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:

1. rilevamento, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la sicurezza civile ed ambientale, da trasmettere alla Giunta regionale, in vista della predisposizione e dell'aggiornamento

dei programmi regionali di previsione e prevenzione e della verifica di compatibilità dei piani di emergenza;

2. predisposizioni di programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
3. predisposizione permanente dei mezzi e delle strutture operative per interventi di sicurezza civile ed ambientale, compresi quelli di supporto ai Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza, anche in relazione all'attività delle altre componenti operanti sul territorio, in conformità dei piani e dei programmi approvati.

ARTICOLO 18

(Competenza dei Comuni)

1. I Comuni concorrono all'organizzazione della sicurezza civile ed ambientale, assicurando lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - 1) raccolgono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ogni dato utile per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi di sicurezza civile ed ambientale e li trasmettono al Presidente dell'Amministrazione provinciale ed al Presidente della Giunta regionale;
 - 2) esplicano l'attività di previsione e prevenzione, per quanto di competenza, anche sulla base di appositi programmi comunali o intercomunali, secondo le direttive e gli indirizzi regionali;
 - 3) assicurano, nell'ambito delle proprie competenze o di quelle delegate la predisposizione di piani comunali, sulla base del piano regionale per quanto attiene alla previsione e prevenzione, nonché sulla base del piano provinciale per quanto attiene le operazioni di emergenza;
 - 4) provvedono all'organizzazione permanente dei servizi e delle strutture necessarie agli interventi di soccorso e di assistenza e all'adozione di misure per il loro coordinamento a livello locale;
 - 5) promuovono e collaborano ad iniziative atte a stimolare la formazione nei cittadini, sin dall'età scolare, d'intesa soprattutto con le autorità e gli organi scolastici, di una moderna coscienza di sicurezza civile ed ambientale, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato.
2. Il piano di cui al primo comma:
 - 1) individua le disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature e di infrastrutture nell'ambito comunale e intercomunale, anche attraverso accordi con le associazioni del volontariato e convenzioni con Enti pubblici e privati;
 - 2) stabilisce le procedure di allertamento dei predetti organi ed Enti;
 - 3) prevede i rapporti con le associazioni del volontariato.
3. Copia del piano è trasmessa al Presidente della Regione.
4. Il Consiglio comunale discute annualmente la relazione del Sindaco sull'attività comunale in materia di sicurezza civile ed ambientale.
5. Le attività e le iniziative previste nel presente articolo possono essere espletate dai Comuni in forma singola o associata.

ARTICOLO 19

(Competenze delle Unità locali dei servizi socio sanitari)

1. Le strutture del servizio sanitario regionale concorrono all'attività delle strutture operative della sicurezza civile ed ambientale, secondo il proprio ordinamento.
2. In particolare le ULSS predispongono servizi di pronto soccorso e di trasporto di urgenza, partecipano alle attività di soccorso delle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi e concorrono alla diffusione delle informazioni tecniche, ai fini della prevenzione e sicurezza civile ed ambientale. Predispongono inoltre piani operativi per le emergenze sanitarie.
3. I piani e gli interventi delle ULSS sono coordinati con i piani dei Comuni facenti parte della Associazione Intercomunale relativa.

ARTICOLO 20

(Comitati provinciali e regionali per la protezione civile)

1. Per quando attiene alle modalità di istituzione, alla durata in carica, alla composizione ed alla competenza dei Comitati provinciali e regionali per la protezione civile, si fa rinvio alle disposizioni legislative statali in materia.

ARTICOLO 21

(Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile ed ambientale)

1. Al fine di assicurare adeguanti supporti tecnico-scientifici per l'espletamento delle attività regionali, previste dal piano di cui all'articolo 14, la Giunta regionale costituisce il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza civile ed ambientale.
2. Il Comitato è composto da quindici membri, esperti delle diverse ipotesi di rischio specificate all'articolo 3 della presente legge, individuati tra docenti universitari, funzionari delle pubbliche amministrazioni e liberi professionisti, aventi particolare competenza.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale, per le funzioni di segreteria, di un dipendente regionale appartenente alla struttura di cui all' articolo 11.

Titolo V

VOLONTARIATO

ARTICOLO 22

(Rapporti con il volontariato)

1. Il piano regionale, di cui al punto 6 del terzo comma dell'articolo 15, per quanto non previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, stabilisce forme e modalità per l'apporto organico del volontariato, singolo ed associato, alle attività di sicurezza civile ed ambientale.
2. Il piano definisce i criteri di utilizzazione integrata e razionale del volontariato nell' ambito dei servizi di sicurezza civile ed ambientale, con particolare riferimento a:
 - interventi fuori del territorio di iscrizione;
 - rimborso delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio;
 - partecipazione ed esercitazioni, iniziative formative e di qualificazione di interesse

regionale o interregionale;

- fornitura, utilizzo, mantenimento e rinnovo di equipaggiamento individuale e attrezzature indispensabili per attuare particolari interventi;
- livello delle prestazioni da garantire attraverso forme assicurative in caso di mobilità derivante dai servizi prestati.

ARTICOLO 23

(Competenze per l'impiego del volontariato)

1. Gli eventuali impieghi del volontariato fuori del territorio di iscrizione vengono richiesti dal sindaco nel cui comune si verifica la disponibilità oppure l'esigenza di intervento, al Presidente della Giunta regionale o all'assessore delegato, il quale coordina l'intervento e dispone, occorrendo, la fornitura dei mezzi tecnici atti a fronteggiare le prevedibili necessità .

ARTICOLO 24

(Fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale)

1. Per gli interventi di cui al terzo comma dell'articolo 8 è costituito il fondo regionale per la sicurezza civile ed ambientale.
2. Il fondo è costituito:
 - dai finanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio della Regione;
 - da somme che lo Stato assegna alla Regione per interventi di protezione civile;
 - da eventuali altre entrate.
3. Il fondo è amministrato dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, con le modalità indicate al terzo comma dell'articolo 8.

ARTICOLO 25

(Norma finanziaria)

1. A norma di quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli stanziamenti di spesa, per le attività e gli interventi previsti dalla presente legge, saranno annualmente determinati con legge di bilancio.

< OMISSIS >

“Disciplina del volontariato”

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'art.12 dello Statuto, riconosce e valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
2. La Regione favorisce l'apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuovere forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, disciplinandone i relativi rapporti nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 2 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:
 - abbiano la sede legale in un comune della regione;
 - esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.
3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.
4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
 - a) attività sociali;
 - b) attività sanitarie;
 - c) attività culturali ed artistiche;
 - d) attività scientifiche;
 - e) attività educative;
 - f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - g) attività turistico - naturali;
 - h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
 - i) attività di protezione civile.

Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.

5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

ARTICOLO 3 (Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale).

1. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) il fine dichiarato di solidarietà ;
 - c) la democraticità delle strutture;
 - d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
 - f) l'obbligo di formazione del bilancio;
 - g) l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
 - h) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti

ARTICOLO 4 (Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell' organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco del comune sede dell'organizzazione unitamente a:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;
 - b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
 - il tipo di attività svolta;
 - le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell' attività;
 - le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare;
 - c) copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile a favore degli aderenti.
2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
 - a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
 - b) la forma giuridica dell'organizzazione;
 - c) la sede legale;
 - d) la materia di prevalente attività ;
 - e) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
3. Copia della domanda di iscrizione è altresì inviata al Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 5 (Iscrizione al registro regionale)

1. I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal ricevimento.
2. L'iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia richiesto una proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni, l'istruttoria è svolta d'ufficio dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4. Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 6 (Relazione annuale e variazioni)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo.
2. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento ed al Presidente della Giunta regionale.
3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 1 dell'art. 3, il Comune competente provvede ad inviare al Presidente della Giunta regionale il proprio parere in merito alla eventuale cancellazione dal registro regionale.
4. Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. Copia del provvedimento è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 7 (Revisione periodica del registro)

1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni iscritte.

2. La revisione è effettuata mediante una verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'effettivo svolgimento dell'attività indicata all'atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonché a tutte le ulteriori variazioni necessarie.
4. Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 è trasmessa al Comitato di gestione istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991.

ARTICOLO 8 (Provvedimenti, inadempienze e cancellazione)

1. Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito all'art. 6 il Comune competente provvede a:
 - a) diffidare l'organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta giorni;
 - b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausili comunque denominati disposti a favore dell'organizzazione inadempiente;
 - c) comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lett. a) e b) al Presidente della Giunta regionale.
2. L'amministrazione comunale nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lett. a) del comma 1, invia al Presidente della Giunta regionale la propria deliberazione recante il parere circa la cancellazione dal registro. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, trasmettendo copia del medesimo al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I benefici finanziari percepiti da organizzazioni iscritte nel registro regionale che siano state cancellate a seguito dell'accertamento della carenza di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione devono essere rimborsati alla Regione o agli altri enti erogatori.

ARTICOLO 9 (Partecipazione del volontariato e attività di informazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano.
2. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l'andamento delle attività e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime.
3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di promozione, studio ed informazione sul fenomeno del volontariato.

ARTICOLO 10 (Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, devono indicare in particolare:
 - a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e formativi;
 - b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate;
 - c) il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'esercizio dell'attività convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
 - d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto di convenzione;
 - e) la durata del rapporto convenzionale;
 - f) le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
 - g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari impegnati e la continuità delle loro prestazioni;

- h) le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute dall' organizzazione, adeguatamente documentate;
 - i) la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all' attività oggetto della convenzione.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti inerenti:
 - a) la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla qualità degli addetti;
 - b) la disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
 - c) la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza dell' ente che stipula la convenzione.
 3. Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - a) continuità nello svolgimento delle attività ;
 - b) quantità delle prestazioni erogate;
 - c) qualità delle prestazioni;
 - d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;
 - e) distanza delle strutture rispetto all'utenza;
 - f) l'ordine di iscrizione nel registro regionale.
 4. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
 5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

ARTICOLO 11 (Prestazioni retribuite)

1. Ferma restando la prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti, l'organizzazione di volontariato può avvalersi di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l' attività da essa svolta.

ARTICOLO 12 (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni)

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici e privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti.
L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
 - a) la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;
 - b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
 - c) il rispetto della libertà, dignità personale diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l'attività del volontariato.

ARTICOLO 13 (Sedi e attrezzature)

1. Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento dei propri fini statutarie gli enti locali possono prevedere:
 - a) la cessione in comodato alle associazioni di sedi o attrezzature proprie, per la durata della convenzione;
 - b) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature.

ARTICOLO 14 (Formazione ed aggiornamento del volontariato)

1. Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.
2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle Province.

ARTICOLO 15 (Relazioni annuali sulle attività di volontariato e sui rapporti con le organizzazioni)

1. I Comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata all'art. 6 illustrativa dell'andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull'attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.

ARTICOLO 16 (Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel Comitato di gestione previsto al comma 1, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ARTICOLO 17 (Volontariato di singoli cittadini)

1. I cittadini singoli o nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il comune di residenza e suddiviso per settori d'intervento.
2. A tale fine il singolo volontario rivolge domanda al sindaco, indicando il settore in cui intende svolgere la propria attività volontaria e comprovando la propria idoneità operativa.
3. Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari disponibili ad operare nell'ambito delle competenze del singolo ente.
4. L'ente preposto alla gestione di pubblici servizi che intenda ammettere volontari nell'ambito dell'attività di propria competenza può rimborsare al volontario le eventuali spese vive sostenute nell'espletamento della collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.

ARTICOLO 18 (Norme finali e transitorie)

1. Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 e l'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.
2. Le organizzazioni di volontariato già iscritte negli albi di cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29 e 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente iscritte nel registro di cui all'art. 2. I volontari di cui all'elenco regionale dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono altresì iscritti negli elenchi previsti dall'art. 17 della presente legge.
3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e trasmettono nello stesso

termine al comune ove hanno sede legale la documentazione di cui all'art. 4. Successivamente al ricevimento di tale documentazione si applicano le disposizioni in materia di procedimento per l'iscrizione nel registro regionale stabilite dall'art. 5.

4. Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente iscritte nel registro regionale non provvedono a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo nel termine previsto, sono cancellate dal registro regionale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La cancellazione ha effetto dal momento dell'iscrizione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, n. 3

“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

<O M I S S I S>

Titolo III Territorio Ambiente e infrastrutture

<O M I S S I S>

CAPO XV

PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 77

(Funzioni e compiti riservati alla regione)

1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative attribuite dall’articolo 108, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/1998, relative:
 - a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;
 - b) all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
 - d) all’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - e) alla dichiarazione dell’esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
 - f) agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera f) è istituita presso il dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.
3. La Giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta.

ARTICOLO 78

(Funzioni e compiti conferiti alle province)

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall’articolo 108, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998.

ARTICOLO 79

(Funzioni e compiti conferiti ai comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall’articolo 108, comma 1, lettera c) del d. lgs. 112/1998.

REGOLAMENTO REGIONALE 22 FEBBRAIO 2006, n. 2
Norme per l'adozione e l'utilizzo del nuovo emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria.

Art. 2.
(Emblema)

1. È adottato quale contrassegno distintivo di Protezione civile della Regione Umbria l'emblema di forma circolare corrispondente al grafico contenuto nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 3.
(Utilizzo dell'emblema)

1. L'emblema è apposto o riprodotto:

- a) sugli automezzi in dotazione al Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria, nonché su altri automezzi temporaneamente destinati all'uso di personale regionale assegnato o temporaneamente impegnato nelle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;
- b) sulle tessere di qualificazione del personale addetto alle attività di protezione civile coordinate dalla Regione;
- c) sui distintivi e/o documenti di riconoscimento del personale, anche volontario, addetto alle attività di protezione civile;
- d) sulle apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, attrezzature e mezzi operativi utilizzati per le finalità della protezione civile;
- e) su bracciali, torce, pettorali, caschi, tute e simili consegnati al personale di protezione civile;
- f) sul materiale cartaceo, quale manifesti, materiale di documentazione e informazione, prodotto dal Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Regione Umbria.

Art. 4.
(Tessera di qualificazione)

1. Al personale in servizio continuativo presso il Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi è fornita apposita tessera di qualificazione intestata "Servizio di Protezione civile", recante, oltre alla foto dell'interessato ed all'emblema, i seguenti dati personali: cognome, nome, qualifica e numero di matricola.

2. La tessera di qualificazione di cui al comma 1 è realizzata secondo il grafico contenuto nel-

l'allegato B del presente regolamento, ed è valida esclusivamente nei periodi di formale attivazione.

3. Al personale messo temporaneamente a disposizione per le attività di protezione civile coordinate dalla Regione è fornita la tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato G del presente regolamento, recante, in sostituzione della foto, la scritta "Temporaneo".

4. Il personale provvisoriamente incaricato, è tenuto, entro dieci giorni dal completamento dell'attività di protezione civile, a riconsegnare al Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi la tessera di qualificazione e ogni altro mezzo di distinzione fornitogli per l'espletamento del servizio.

Art. 5.

(Enti locali)

1. Gli enti locali territoriali della regione, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 e sue successive modifiche e integrazioni, possono fare uso dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la denominazione dell'ente stesso, secondo il grafico contenuto nell'allegato C del presente regolamento, inoltre possono fare uso della tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato E.

Art. 6.

(Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, i gruppi comunali di protezione civile compresi nell'Elenco regionale di cui alla delibera della giunta regionale 20 settembre 2000, n. 1066, nonché le organizzazioni di volontariato che hanno aderito alla Consulta regionale di cui all'articolo 77, comma 2 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 possono fare uso dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria, con apposta la specifica "Volontariato", secondo il grafico contenuto nell'allegato D del presente regolamento, inoltre possono fare uso della tessera di qualificazione, realizzata secondo il grafico contenuto nell'allegato F, recante in sostituzione della foto la scritta "Volontario".

2. Ai fini di cui al comma 1, a richiesta delle singole organizzazioni, il Servizio protezione civile e prevenzione rischi provvede all'invio di un esemplare dell'emblema e uno della tessera di qualificazione che l'organizzazione può riprodurre in più esemplari conformi.

Art. 7.

(Utilizzazione dell'emblema nelle attività di volontariato)

1. L'utilizzazione dell'emblema distintivo di protezione civile della Regione Umbria da parte

delle organizzazioni di volontariato o dei loro componenti è ammessa nelle seguenti ipotesi:

- a) intervento dell'organizzazione in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
- b) partecipazione dell'organizzazione ad esercitazioni di protezione civile o simulazioni di intervento autorizzate dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
- c) partecipazione dell'associazione a: grandi eventi, convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni analoghe, autorizzate dalle autorità competenti in materia di protezione civile.

Art. 8.

(Uso non consentito dell'emblema)

1. Non è consentito l'uso dell'emblema nello svolgimento di attività non istituzionali marginali svolte su richiesta di qualsiasi soggetto, pubblico o privato, diverso dalle autorità di protezione civile.

2. L'uso dell'emblema per attività estranee alla protezione civile comporta per le organizzazioni di volontariato, la diffida e la revoca dell'autorizzazione a fregiarsi dello stesso e il ritiro unilaterale e discrezionale della tessera di qualificazione al personale da parte del Servizio protezione civile e prevenzione rischi.

3. Il reiterato uso improprio dell'emblema da parte di una organizzazione di volontariato comporta la segnalazione al competente Servizio della Giunta regionale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9.

(Norma finale e abrogazione)

- 1. Il regolamento regionale 9 luglio 2001, n. 3, è abrogato.
- 2. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G, fanno parte integrante del presente regolamento.


<O M I S S I S>



COLORI DELL'EMBLEMA


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Stemma Regione: vedi L.R. 5/2004 | 5) Corona circolare interna: Blu |
| 2) Sagoma Umbria: verde | 6) Corona circolare esterna: Bianco |
| 3) Triangolo: Blu | 7) Circonferenza esterna: blu |
| 4) Cerchio interno: Arancione | 8) Scritte: bianco |

PROPORZIONI



	Regione Umbria Direzione Ambiente, Territorio e infrastrutture <i>Servizio Protezione Civile E prevenzione dai rischi</i>
	Cognome: _____ Nome: _____ Qualifica: _____ Matricola: _____
	FOTO

FRONTE

 TIMBRO	 IL DIRIGENTE _____
---	-----------------------------------


RETRO



COLORI DELL'EMBLEMA

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Stemma Regione: vedi L.R. 5/2004 | 5) Corona circolare interna: Blu |
| 2) Sagoma Umbria: verde | 6) Corona circolare esterna: Bianco |
| 3) Triangolo: Blu | 7) Circonferenza esterna: blu |
| 4) Cerchio interno: Arancione | 8) Scritte: bianco |

PROPORZIONI






COLORI DELL'EMBLEMA


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Stemma Regione: vedi L.R. 5/2004 | 5) Corona circolare interna: Blu |
| 2) Sagoma Umbria: verde | 6) Corona circolare esterna: Bianco |
| 3) Triangolo: Blu | 7) Circonferenza esterna: blu |
| 4) Cerchio interno: Arancione | 8) Scritte: bianco |

PROPORZIONI




	Regione Umbria “Denominazione Ente” Servizio Protezione Civile
Cognome: _____ Nome: _____ Qualifica: _____ Matricola: _____	FOTO


FRONTE

	
	IL DIRIGENTE _____

RETRO

	Regione Umbria Volontariato
Cognome: _____	
Nome: _____	
Qualifica: _____	
Organizzazione: _____	


FRONTE

	
	IL DIRIGENTE

RETRO

	Regione Umbria
	Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi
	Cognome: _____
	Nome: _____
	Qualifica: _____
Ente/Organizzazione: _____	
_____	

FRONTE

	
	IL DIRIGENTE

RETRO

<O M I S S I S >

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2000, n. 1066.

“Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di protezione civile”.

LA GIUNTA REGIONALE

<O M I S S I S >

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di istituire l'elenco regionale dei gruppi comunali o intercomunali di protezione civile, presso il Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi della Direzione politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture che ne curerà la gestione;
- 3) di stabilire i seguenti criteri, indispensabili per l'accoglimento della domanda di inserimento nell'elenco stesso:
 - a) i gruppi comunali o intercomunali sono costituiti con delibera comunale o intercomunale ed hanno un regolamento che ne disciplina le attività;
 - b) per l'inserimento nell'elenco regionale del gruppo comunale, o intercomunale, gli enti interessati o enti superiori organizzano per gli iscritti al gruppo corsi base in materia di protezione civile. La frequenza ai corsi è certificata dall'Ente organizzatore del corso. Ai corsi possono partecipare anche iscritti di associazioni locali di volontariato di protezione civile. I gruppi subordinano l'iscrizione di nuovi soggetti alla avvenuta frequenza ai corsi sopradetti;
 - c) entro 18 mesi dall'esecutività del presente atto, i Comuni con gruppo comunale già costituito e regolarmente iscritto all'elenco regionale, dovranno prevedere all'interno del piano comunale di protezione civile, i modi e i termini per il corretto utilizzo dei gruppi e delle associazioni di volontariato locali, pena la decadenza immediata dall'elenco regionale del gruppo comunale. In tal senso i Comuni dovranno inviare la relativa certificazione;
 - d) analoghe prescrizioni di cui al punto c) dovranno rispettare i Comuni con gruppi di nuova costituzione. I termini di 18 mesi si intendono a partire dalla data di costituzione del gruppo comunale, pena la decadenza dall'elenco regionale;
- 4) di stabilire che, in prima applicazione della presente deliberazione, i Comuni ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale di cui al punto 1, dovranno far pervenire la delibera di costituzione dei gruppi e la richiesta di inserimento nell'elenco regionale entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria; alla richiesta dovrà essere allegato il regolamento con l'indicazione del responsabile del gruppo, i recapiti telefonici e di telefax, le attrezzature eventualmente in dotazione, le modalità di reperibilità dei componenti nonché una scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane. Analoga documentazione dovranno presentare, all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco regionale, i gruppi di nuova costituzione;
- 5) di stabilire che il riconoscimento dei gruppi da parte della Regione verrà formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 6) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

<O M I S S I S >

Consulta regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile – Presa d'atto modifiche di regolamento

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Consulta regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, istituita presso la regione dell'Umbria, Servizio Protezione Civile e Prevenzione dai Rischi, dalla legge regionale 2 marzo 1999 n. 3, art. 77, comma 2; agisce con le competenze e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 2

(Formazione della Consulta)

1. La Consulta è costituita attraverso la libera adesione delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 25.5.1994, n. 15 ed i gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco regionale di cui alla D.G.R. 20/10/2000 n° 1066. Possono inoltre far parte della Consulta, su domanda, altre organizzazioni di volontariato, iscritte al registro Regionale in ambiti diversi dalla protezione civile, la cui attività, a giudizio dell'Assemblea della Consulta, risulti integrata con quella esercitata dalle organizzazioni che già formano la Consulta.
2. Ogni organizzazione di volontariato aderente alla Consulta, designa un proprio rappresentante in seno all'assemblea di cui all'Art. 5 con diritto di voto.
3. Le medesime organizzazioni di volontariato possono altresì indicare un supplente del rappresentante che può intervenire alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto salvo il caso di assenza del titolare.
4. Le Associazioni di livello nazionale, ancorché iscritte al Registro regionale per sezioni comunali, possono designare all'interno dell'Assemblea un rappresentante effettivo ed indicare un supplente per ciascuna provincia.

Art. 3

(Compiti)

1. Per gli interventi della Regione dell'Umbria relativi all'organizzazione ed utilizzazione del volontariato di cui alla lettera f) del comma 1, art.77 della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3

la Consulta opera con compiti di coordinamento tra le associazioni ed i gruppi e compiti di consulenza, nei confronti della Giunta regionale, per la programmazione e la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.

2. La Consulta in particolare:

- attua il coordinamento fra associazioni e gruppi di volontariato che operano nelle diverse realtà del territorio regionale. A tal fine le organizzazioni locali delle associazioni di cui al comma 4 art. 2, qualora chiamate a rispondere ad attivazioni del Dipartimento di protezione civile, in ambiti territoriali diversi dalla regione Umbria, debbono darne immediata comunicazione al consiglio direttivo. Comunicano altresì quanti e quali mezzi, nonché quanti volontari restano a disposizione della consulta, per l'organizzazione di eventuali interventi a supporto.

◆ formula pareri alla Giunta regionale rispetto alle organizzazioni del volontariato per:

- a) la formulazione degli indirizzi regionali ai fini dell'utilizzo del volontariato a livello comunale e/o intercomunale in attuazione dell'art. 79 della L.r. 2.3.1999, n. 3;
- b) le iniziative di promozione, incentivazione e sostegno del volontariato;
- c) la formulazione dei programmi annuali e pluriennali di lavoro delle attività proposte per gli EE.LL.;
- d) la predisposizione, in accordo con gli EE.LL. di calendari di esercitazioni ed aggiornamento per le diverse organizzazioni;
- e) la proposizione di corsi di formazione ed aggiornamento per il volontariato di protezione civile;
- f) l'ampliamento del diritto di accesso alle informazioni per le nuove organizzazioni;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per favorire l'inserimento e lo sviluppo della tecnologia nel volontariato;
- h) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse economiche assegnate al volontariato di protezione civile.

Art. 4 (Organi)

1. Sono organi della Consulta l' Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Art. 5
(Assemblea)

1. Le organizzazioni aderenti alla Consulta possono sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti all'interno dell'Assemblea e designati ai sensi dell'art. 2 previa comunicazione scritta al Presidente.
2. Le organizzazioni di volontariato che abbiano fatto richiesta di adesione alla Consulta possono intervenire alla riunione dell' Assemblea con un rappresentante, senza diritto di voto. Nella stessa Assemblea, qualora nulla osti, si ratifica l'adesione.
3. L' Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, o su richiesta di un quarto dei componenti dell' Assemblea o della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo su convocazione scritta del Presidente.
4. L' Assemblea è validamente costituita quando è presente, in prima convocazione, almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione l' Assemblea è valida con la presenza di qualunque numero di partecipanti;
5. Le decisioni dell' Assemblea sono assunte con la maggioranza più uno dei voti dei rappresentanti presenti.
6. Le decisioni assunte con le modalità di cui ai precedenti commi, sono vincolanti per le associazioni ed i gruppi aderenti.

Art. 6
(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:
 - approva il regolamento della Consulta;
 - approva i programmi annuali o pluriennali della Consulta che coinvolgono le organizzazioni del volontariato;
 - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Garanti e ratifica l'adesione delle formazioni di volontariato di cui al comma due art. 5.
 - esprime i pareri di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 7
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da n. 12 membri, eletti dall' Assemblea con voto a scrutinio segreto.
2. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 8
(Modalità di voto per la elezione del Consiglio direttivo)

1. I rappresentanti che compongono l'Assemblea esprimono, su una apposita lista predisposta, contenente i nominativi di tutti i rappresentanti, le loro preferenze in numero non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 14 (quattordici).
2. Le schede contenenti un numero di preferenze inferiori a cinque o superiori a quattordici sono considerate nulle.
3. Risultano eletti consiglieri i primi 12 (dodici) nominativi sulla base delle preferenze espresse ed assegnate.
4. In caso di parità fra 2 (due) o più consiglieri si procede al ballottaggio.
5. I non eletti oltre i 12 (dodici), saranno chiamati a far parte del Consiglio direttivo in base all'ordine di preferenze ricevute e assegnate, qualora, per qualunque ragione, decada uno dei dodici consiglieri eletti. In caso di parità di voti vale l'anzianità.
6. Il criterio di cui al precedente comma, è vincolante fino all'esaurimento della lista dei non eletti, salvo rinuncia scritta presentata al Presidente.
7. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno sei consiglieri più il Presidente o il vicepresidente.

Art. 9
(Funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo:

1. Elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Cura e collabora con gli organi istituzionali e con gli enti locali per la realizzazione dei programmi approvati dall'Assemblea;
3. Elabora eventuali proposte da sottoporre all'Assemblea;
4. Può avvalersi, per la realizzazione dei compiti assegnati, di consulenti esterni al consiglio;

5. Può organizzarsi per commissioni di lavoro sia permanenti che a tempo determinato;
6. Nella eventualità che su atti, proposte o delibere, si faccia ricorso al voto e questo comporti un risultato di parità, il voto del Presidente assume valore doppio.

Art. 10
(Funzioni del Presidente)

Il Presidente:

1. Fissa l'ordine del giorno;
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
3. Rappresenta la Consulta in tutte le sedi istituzionali;
4. Vigila sulla esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
5. Presenta all'Assemblea una relazione annuale sull'attività svolta;
6. Può dotarsi di una Segreteria;
7. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono ricoperte dal Vicepresidente;

Art. 11
(Modifiche del regolamento)

1. Il regolamento deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti presenti all'Assemblea con la forma del voto palese.
2. Eventuali modifiche nel corso di valenza possono essere apportate su proposta del Presidente, della maggioranza del Consiglio direttivo, del collegio dei Garanti, e di almeno un terzo dei componenti dell' Assemblea. La prima Assemblea utile si pronuncia sulla proposta.

Art. 12
(Collegio dei Garanti)
(Composizione, Modalità di voto e Compiti)

1. Il Collegio è composto da tre rappresentanti, eletti dall'Assemblea, anche con voto palese, fra i componenti che non ricoprono cariche nel Consiglio direttivo.
2. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione degli eletti.
3. Il presidente o un suo delegato è invitato permanente alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di parola.

4. Il Collegio ha libero accesso a tutti gli atti e documenti prodotti dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea per garantire lo svolgimento dei seguenti compiti:
- Vigilare sul rispetto del regolamento;
 - Dirimere eventuali controversie insorte fra i diversi soggetti in applicazione del presente regolamento;
 - Avanzare al Consiglio direttivo ed all'Assemblea, proposte tese ad apportare modifiche al regolamento;
 - Presentare una relazione della attività all'Assemblea annualmente;

Art. 13

(*Recesso, decadenza ed espulsione*)

1. Le organizzazioni di cui all'Art. 2 possono recedere dall'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente, qualora non vi sia condivisione degli obiettivi e finalità della Consulta, ovvero, per ragioni interne alla organizzazione stessa. Entro 15 giorni successivi alla prima comunicazione, l'Organizzazione che recede, deve produrre al Presidente, la delibera di recesso, votata dal proprio organismo dirigente;
2. Le organizzazioni di cui al precedente comma, decadono dall'Assemblea quando, senza giustificato motivo, non rispettino quanto previsto dal comma 6 dell'Art. 5. La decadenza è deliberata nella prima riunione utile successiva dell'Assemblea.
3. Le organizzazioni i cui componenti, nell'ambito di attività coordinate dalla Consulta si rendano responsabili di gravi atti, che ledano la dignità e la credibilità della stessa, verranno espulsi con provvedimento motivato da parte del Consiglio direttivo.
4. Avverso ai procedimenti adottati, l'organizzazione interessata, può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dal regolamento del collegio dei garanti, al collegio stesso.

<O M I S S I S>

LINEE GUIDA
RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO E AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


La dotazione individuale del personale operativo, impiegato nel settore della Protezione Civile, rispettivamente dalla Regione, dagli Enti Locali e dalle Organizzazioni di Volontariato appartenenti al Sistema regionale di Protezione Civile, prevede per ciascun operatore un equipaggiamento standard, che sinteticamente è costituito dalle seguenti dotazioni minimali:

◆ *Completo di Protezione Civile composto da:*

- a) giubbino e pantalone;
- b) giacca a vento con imbottitura staccabile e sovra pantalone impermeabile;
- c) berretto leggero estivo;
- d) berretto imbottito invernale;
- e) elmetto di protezione;
- f) calzature idonee alle varie tipologie di impiego;
- g) stivali impermeabili;
- h) gilet di colore giallo;
- i) Altre attrezzature specifiche per ogni specialità (ove necessario)

DESCRIZIONE TECNICA

A.1 GIUBBINO



Costituisce il capo-base, assieme al pantalone, per l'utilizzo generale in attività di Protezione Civile.

Il giubbotto, bicolore, è dotato di quattro tasche, due sul petto e due in vita.

Le tasche interne sul petto sono chiuse e coperte da patta velcrata dotata di tiretto apri tasca.

La tasca superiore sinistra è regolabile in profondità per contenere la radio portatile o il telefono cellulare ed è dotata di sistema per il bloccaggio dell'antenna; può inoltre essere utilizzata come tasca portapenne.

All'interno del giubbotto trova posto una tasca porta documenti chiusa da cerniera.

Le tasche in vita, a taglio obliquo, sono coperte da filetto e chiuse da cerniera a spirale da 5/6 mm; nella tasca destra trova posto un moschettone in metallo da utilizzare soprattutto quale portachiavi a scomparsa;

Chiusura centrale con cerniera presso fusa da almeno 6 mm. protetta da finta interna.

Fondo chiuso da elastico con altezza di circa 30/40 mm.;

Spalline prensili di sicurezza di colore blu con larghezza di almeno mm.70, dotate di banda rifrangente longitudinale con altezza di 25/30 mm., atte a rendere visibile l'utilizzatore, di notte, anche dall'alto. Sulla spallina destra è inserito un piccolo moschettone, a vista, utilizzabile per agganciare apparecchiature.

Sulla manica destra troverà posto, nella parte superiore, lo stemma dell'Ente ovvero dell'Organizzazione di Volontariato.

Portapenne a due/tre posti sulla manica sinistra. Sulla parte superiore della manica troverà posto lo scudetto con bandiera nazionale sormontato dalla scritta "ITALIA".

Velcro porta emblema regionale di Protezione Civile sul petto sinistro (vedi Regolamento regionale 22 febbraio 2006, n. 2, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 13 del 15 marzo 2006).

Bandiera nazionale italiana mm.50 per 25, posizionata sopra la pattina sinistra.

Portatessera trasparente, fisso o amovibile, su petto destro.

Velcro porta etichetta mansione sopra la pattina destra.

Maniche staccabili con cerniera a spirale da almeno 5/6 mm.

Rinforzi imbottiti sui gomiti.

Chiusura manica regolabile con alamaro e velcro.

Cuciture particolarmente robuste realizzate con macchina a due aghi.

Il giubbino dovrà essere realizzato in tessuto certificato CE EN 471, omologato in classe 2;

Colore giallo alta visibilità nella parte superiore del torace e delle maniche, colore blu nella parte inferiore del giubbino e delle maniche.


Fasce rifrangenti di colore grigio argento (h 50 mm.), posizionate su braccia e torace, sia sulla mezzeria, sia sul fondo.

Tutti gli emblemi, gli stemmi ed il portatessera potranno essere realizzati con struttura amovibile in velcro, al fine di facilitare il lavaggio del capo.

Per l'adozione e l'utilizzo dell'emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria si rinvia al Regolamento regionale 22 febbraio 2006, n. 2, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 13 del 15 marzo 2006).

Sotto il giubbino può essere indossato un capo leggero, tipo polo o camicia di colore uniforme, blu o azzurro.

A.2 PANTALONE



Il pantalone è dotato di cinque tasche. Due tasche interne diagonali, tasca posteriore destra chiusa da cerniera a spirale da 5/6 mm. e coperta da filetto con piccolo moschettone multiuso, due tasche laterali a soffietto chiuse con pattine velcrate. La tasca destra è dotata di sistema porta radio/telefono con chiusura di sicurezza e con blocco antenna.

Rinforzi di doppio tessuto sul cavallo e sul posteriore del pantalone.

Rinforzi di doppio tessuto e imbottitura trapuntata sulle ginocchia oppure protezione in gomma piuma estraibile contenuta in apposita tasca interna

Fondo gamba regolabile con fettuccia interna.

Moschettone portautensili sul lato destro cintura.

Passanti robusti e di grandi dimensioni, per l'alloggiamento di cinturone portautensili.

Cuciture particolarmente robuste realizzate con macchina a due aghi.

Il pantalone dovrà essere realizzato in tessuto certificato CE EN 471. Le fasce rifrangenti saranno di colore grigio – argento e saranno posizionate sotto il ginocchio e alla caviglia.

I pantaloni saranno realizzati in due tipologie che si distingueranno tra loro essenzialmente per il colore.

TIPO A) Pantaloni destinati al personale di Organizzazioni di Volontariato (Associazioni e Gruppi Comunali/Intercomunali): saranno realizzati in colore giallo nella parte superiore della gamba e blu in quella inferiore.

TIPO B) Pantaloni destinati al personale di Regioni, Province ed Enti Locali in genere: saranno realizzati interamente in colore blu.

Per ambedue le tipologie di pantalone è prevista l'utilizzazione di cintura/porta attrezzi di colore blu, con altezza di 40/50 mm. e fibbia cromata. Sulla fibbia sarà apposto lo stemma circolare di Protezione Civile con diametro di 35 mm.

DATI TECNICI DEL GIUBBINO E DEL PANTALONE

TESSUTO GIALLO: colore giallo fluo (certificato CE EN 471) ;

50% cotone – 50% poliestere alta tenacità

100% cotone sulla pelle

ORDITO: 100% poliestere

TRAMA: 100% cotone

GRAMMATURA: 270 gr/mq circa

TESSUTO BLU: colore blu marino scuro. Tessuto poliestere (65%) - cotone (35%). alta tenacità colore blu

GRAMMATURA: 240 gr/mq circa

TAGLIE: XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – XXXXL

Resistenza ad almeno 50 cicli di lavaggio a 60°.

E' consentito l'utilizzo di tessuti aventi caratteristiche tecnologiche superiori.

RIFRANGENTI:


- ◆ COLORE: grigio argento,
- ◆ ALTEZZA BANDA: circa 50 mm. sul giubbino, 50 /65 mm. sul pantalone.
- ◆ TECNOLOGIA: microprismatica infrangibile e resistente all'abrasione. Resistente ad almeno 50 cicli di lavaggio in acqua a 60°.
- ◆ LUMINOSITÀ: minima 600M/CD/LUX/MQ.
- ◆ CERTIFICAZIONE: CE EN 471

STEMMI:

EMBLEMI e STEMMI CIRCOLARI: diametro 65/70 mm.

STEMMA a SCUDETTO con BANDIERA NAZIONALE: h 70 mm. - larghezza 60 mm.

B. GIACCA A VENTO



La giacca a vento costituisce un capo tecnico di protezione contro la pioggia, il vento e le basse temperature, ed è indossabile in quattro diverse versioni.

L'esterno è una giacca da intervento, particolarmente curata nelle scelte tecnologiche e di utilizzo, per un impiego multiruolo.

Collo alto con all'interno un cappuccio a scomparsa - indossabile sopra l'elmetto di sicurezza - chiusura frontale regolabile con velcro e/o automatici.

Cerniera centrale presso fusa da almeno 8 mm. a doppio cursore con tiretto in tessuto, estremamente robusta, protetta da doppia finta, chiusa per mezzo di bottoni a pressione.

Sul davanti sono presenti quattro ampi tasconi, due sul petto (uno per ciascun lato) e due sul fondo (uno per ciascun lato). La tasca sul petto sinistro, con funzione di porta radio, è dotata di una chiusura che consente la fuoriuscita e il bloccaggio dell'antenna del radiotelefono, tale tasca è protetta da una adeguata pattina in doppio tessuto recante bottoni a pressione e/o velcro.

La tasca sul petto destro chiusa con cerniera è protetta da adeguata pattina in doppio tessuto recante bottoni a pressione e/o velcro.

Le due tasche basse sono ricavate all'interno, chiuse con cerniera (circa cm 18) convergente in senso di chiusura, munite di cursore metallico. Le tasche vengo protette da un'aletta alta circa 6 cm in doppio tessuto recante bottoni a pressione e/o velcro.

Sulla manica destra troverà posto, nella parte superiore, lo stemma dell'Ente ovvero dell'Organizzazione di Volontariato.

Portapenne sulla manica sinistra protetto da pattina; nella parte superiore della manica si trova lo scudetto con la bandiera nazionale sormontato dalla scritta "ITALIA".

All'interno della giacca si trova una tasca porta documenti, a sinistra, chiusa da cerniera spirale da 3/4 mm.

Coulisse di regolazione stringivita.

Fondo manica chiuso con alamaro regolabile con velcro.

Portatessera trasparente sul petto destro.

Velcro rotondo per applicazione emblema distintivo di Protezione civile della Regione Umbria (Regolamento regionale 22 febbraio 2006, n. 2) sul petto sinistro (diametro 65 mm.).

Colore principale esterno giacca: giallo fluo nella parte alta e delle maniche, parte bassa di colore blu.

Interno collo, interno finta davanti e parte bassa della manica in colore blu.

Tutte le cuciture devono essere termonastrate per garantire la massima impermeabilità del capo anche sotto pioggia battente.

Certificazione CE EN 471 – Classe 2.

GIUBBINO INTERNO ABBINATO ALLA GIACCA A VENTO

E' un capo con collo a camicia unibile all'esterno per mezzo di doppia cerniera a spirale da 5/6 mm.

Fondo manica fissabile al capo esterno mediante doppi bottoni a pressione.

Polsini in maglina elastica.

Apertura centrale con cerniera spirale da 5/6 mm.

Due ampie tasche esterne sulla parte bassa protette da filetto antivento.

Tasca interna porta documenti chiusa da cerniera spirale da 3 mm.

Portapenne a tre posti e velcro rotondo porta stemma sul petto sinistro.

Portatessera trasparente sul petto destro.

Tascone posteriore di grandi dimensioni con funzione di porta documenti, chiuso con cerniera e protetto da filetto. Atto anche a contenere il capo piegato a guisa di marsupio.

Maniche staccabili con cerniere a spirale da 5/6 mm.

Fodera interna e maniche di colore blu, preferibilmente trapuntate a rombo 5x5 cm.

DATI TECNICI DELLA GIACCA A VENTO

- ◆ TESSUTO ESTERNO: TESSUTO POLIESTERE 100%
CERTIFICATO SECONDO LA NORMA EN 471
- ◆ STRATO FUNZIONALE INTERNO: MEMBRANA BICOMPONENTE IN PTFE A STRUTTURA
MICROPOROSA ESPANSA
(E' consentito l'utilizzo di membrane aventi caratteristiche
tecnologiche superiori.)
- ◆ PESO: compreso tra i 150 e i 230 g/mq.
- ◆ PERMEABILITA' AL VAPORE D'ACQUA: ≥ 700 g/mq 24H (norma UNI 4818/26^a)
- ◆ RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA: $R_{et} \leq 8$ m²Pa/W (ISO 11092).
- ◆ TENUTA ALL'ACQUA SU TESSUTO: ≥ 600 cm. UNI EN 20811 (Incremento H₂O 60cm/min, al
raggiungimento della colonna H₂O richiesta, la provetta ri
mane in pressione per 2 minuti, fine della prova dopo la
prima goccia)
 - dopo 20 cicli di lavaggio ≥ 200 cm UNI EN 20
811. Lavaggio in accordo con UNI EN 26330
3A macchina tipo 1, asciugatura A. Condizioni
di prova per la colonna d'acqua come la prece
dente.
- ◆ TENUTA ALL'ACQUA SU TESSUTO
CUCITO E TERMOSALDATO AD INCROCIO: ≥ 200 cm. UNI EN 20811 Condizioni di prova per
la colonna d'acqua come la precedente.
 - dopo 10 cicli di lavaggio ≥ 200 cm UNI EN 20
811. Lavaggio in accordo con UNI EN 26330
3A macchina tipo 1, asciugatura A. Condizioni
di prova per la colonna d'acqua come la prece
dente.
- ◆ DURATA DELLA LAMINAZIONE: 3 campioni di 40 cm di larghezza per tutta l'altezza del tessu-
to. Lavare per 200 ore in continuo in accordo con UNI EN
26330 A1, non utilizzare sapone e temperatura, non asciu-
gare in tumbler.
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto eseguire la valu-
tazione.
A) La membrana deve essere attacca al tessuto.
B) Non si devono essere formate bolle con dimensioni ≥ 4
mm. di diametro.
- ◆ CONFORMITÀ DEL COLORE DEL TESSUTO ALLA NORMATIVA EN 471: 50 CICLI A 60°.
- ◆ RIFRANGENTI: A TECNOLOGIA MICROPRISMATICA
INFRANGIBILE ALL'ABRASIONE.
RESISTENTE A 50 CICLI DI LAVAGGIO A 60°.
LUMINOSITA' 600 M-CD-LUX/MQ.
CERTIFICATO CE EN 471.

COPRIPANTALONE (opzionale)

Copri pantalone impermeabile dotato di vita e fondo gamba elasticizzato regolabile con bottoni a pressione.

Due aperture sul fianco chiuse da cerniera permettono di accedere al capo sottostante.

Fondo gamba apribile a mezzo cerniera protetta da patta e chiusa con bottone a pressione.

Completamente nastrato e dotato di cuciture particolarmente robuste.

Colore giallo fluo nella parte alta e blu nella parte bassa

TESSUTO: TESSUTO IMPERMEABILE E TRASPIRANTE COLORE GIALLO FLUO E BLU

PESO: minimo 160 gr/mq

RIFRANGENTI: TECNOLOGIA MICROPRISMATICA (h min. 6,5 cm) INFRANGIBILE ALL'ABRASIONE.
RESISTENTE A 50 CICLI DI LAVAGGIO IN ACQUA A 60°

COLORI: GIALLO FLUO/BLU

C. BERRETTO ESTIVO

Berretto estivo di colore blu, dotato di frontino; il berretto dovrà essere munito di idoneo sistema di regolazione e di sfoghi di aerazione. Sulla parte frontale sarà munito di spazio, diametro 65/70 mm. idoneo per l'applicazione dell'emblema di Protezione Civile regionale.

Lungo il perimetro, in basso, troverà applicazione una fascia rifrangente di colore grigio argento, con altezza di mm.25, che si interromperà in corrispondenza del frontino.

Il tessuto e i rifrangenti dovranno avere caratteristiche tali da essere idonei ad almeno 50 lavaggi.

D. BERRETTO INVERNALE

Berretto invernale di colore blu con caratteristiche analoghe a quello estivo ad eccezione di: idoneo sistema di imbottitura e paraorecchie a scomparsa, che assicuri un efficace isolamento invernale e un adeguata idrorepellenza, anche in presenza di neve o pioggia.

A tal fine le caratteristiche del tessuto dovranno essere garantite idrorepellenti.

E. ELMETTO DI PROTEZIONE

Elmetto di protezione omologato EN 397, di colore giallo, dotato di regolazione interne sottonuca e predisposizione con attacchi rapidi per l'installazione di visiera di sicurezza omologata EN 166. L'elmetto dovrà avere apposita svasatura laterale predisposta per l'aggancio rapido di cuffie auricolari protettive, adatte anche ad ambienti con elevati livelli di rumorosità, in conformità alla norma EN 352 – 3.

Dovrà inoltre essere dotato di:

- idoneo cinturino con fibbia sottomento a sgancio rapido,
- fascia interna anteriore in pelle, con funzione antisudore,
- bardatura interna in pelle con regolazione nucale fra 54 e 60 cm.,
- fascia rifrangente perimetrale di colore grigio – argento, alta circa 25 mm.

Sul frontale dovrà trovare posto, su superficie piana, l'emblema regionale rifrangente del diametro di 60/65 mm.

L'elmetto dovrà essere predisposto per l'installazione di lampada frontale amovibile, dotata di sistema di aggancio e sgancio rapido.

Le finiture degli accessori saranno di colore nero.

- ◆ **MATERIALE:** ABS resistente e stabilizzato ai raggi ultravioletti;
- ◆ **OMOLOGAZIONE:** CE, testato e omologato ai sensi della norma EN 397/95, con requisiti di rigidità laterale, isolamento elettrico, resistenza termica anche alle basse temperature (-30°) e a quelle piu' elevate (almeno +50°).

F. CALZATURE

Calzature di sicurezza antinfortunistica, dotate di elevati standard di sicurezza e confort, idonee ad un uso generale di protezione civile, dotate di certificazione CE, e rispondenti alle seguenti caratteristiche generali minimali:

- ◆ colore nero,
- ◆ protezione paramalleolo,
- ◆ plantare anatomico ad elevato assorbimento,
- ◆ suola ammortizzante con rilievi antiscivolo,
- ◆ elevata impermeabilità e resistenza all'usura ,
- ◆ robustezza generale,
- ◆ facilità di pulizia e manutenzione.

G. STIVALI

Stivale impermeabile di colore giallo, con gambale alto, dotato di suola ammortizzante e battistrada antiscivolo e antifango. Puntale interno in acciaio e suola antiperforazione.

Materiale resistente agli oli minerali e agli idrocarburi. Struttura antistatica. Dichiarazione di conformità alla normativa EN 345.

H. GILET

Gilet da indossare in emergenza anche sopra abiti civili, certificato CE EN 471 (Classe 2), realizzato in maglina di poliestere traspirante e dotato di bande rifrangenti a tecnologia microprismatica (h 50 mm.).

Chiusura centrale con velcro e/o automatici.

Portatessera trasparente sul lato destro.

Velcro porta emblema distintivo di Protezione civile regionale sul lato sinistro anteriore (diametro 65 mm.).

Sulla schiena può trovare posto una serigrafia con l'emblema di Protezione civile regionale circolare avente diametro massimo di 220 mm.

Allegati

Registro regionale di Protezione civile

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
11	ASSOCIAZIONE S.R.C. FERRIERA	Via Podgora n. 12/23 05100 TERNI	Interventi in materia di protezione civile.
57	G.V.P.C. – GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	Piazzetta Calza Bini n. 3 05032 CALVI DELL'UMBRIA	Attività di protezione civile e di salvaguardia ambientale.
129	G.O.R.C.I.C. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	Casella Postale 35 06025 - NOCERA UMBRA	Attività di prevenzione e soccorso nell'ambito della protezione civile.
133	C.N.G.E.I.	Via Cadibona 06012 - CITTÀ DI CASTELLO	Interventi in materia di protezione civile.
154	CENTRO EMERGENZA RADIO	Strada dello Staino n. 18 05100 – TERNI	Soccorso e prevenzione a mezzo radio C.B.
159	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ALFA	Via Madonna del Combarbio - Loc. Badiali 06012 - CITTÀ DI CASTELLO	Attività di soccorso in caso di pubbliche calamità.
160	ASSOCIAZIONE "I LUPI DEL TRASIMENO" – UNITÀ CINOFI LE SOCCORSO	Via soccorso n. 34 06061 - CASTIGLIONE DEL LA GO	Ricerca persone scomparse con l'ausilio di cani addestrati.
171	C.O.V.E.R. CENTRO EMERGENZA RADIO	Piazza Garibaldi n. 1 06065 - PASSIGNANO SUL TRASIMENO	Diffusione radio emissioni per contribuire alla protezione civile in caso di calamità.
227	UNITÀ VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE	Via Vittorio Veneto n. 4 Palazzo Orca 06062 - CITTÀ DELLA PIEVE	Campo di ricetrasmisioni per collaborazione con enti in caso di calamità.
235	ASSOCIAZIONE "PROCIV-ARCI" NARNI	Via Saffi N. 41/A 05035 -NARNI	Tutela e valorizzazione dell'ambiente e interventi di protezione civile.
249	ASSOCIAZIONE "C.B. TIFERNO"	Via Angelo Zampini n. 11 06012 - CITTÀ DI CASTELLO	Diffusione radioemissioni attività antincendio; pattugliamento nell'ambito della protezione civile.
254	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA POLIZIA PERUGIA	Via della Moda, 61 06125 - PERUGIA	Montaggio tende e organizzazione campo autosufficiente.
301	ASSOCIAZIONE "GUBBIO SOCCORSO"	Via Cavour (Ex Seminario) 06024 - GUBBIO	Soccorso in caso di calamità naturali in collaborazione con gli enti preposti.
314	GRUPPO VOLONTARI "CITTÀ DI FOLIGNO"	Via Vignola n. 4 06034 - FOLIGNO	Protezione civile in caso di calamità.

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
319	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CITTÀ DI CASTELLO	Via Marconi n. 3 06012 - CITTÀ DI CASTELLO	Interventi per emergenza derivante da eventi disastrosi per la collettività.
345	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI FOLIGNO	Corso Cavour n. 48 06034 - FOLIGNO	Attività di vigilanza, ricerca persone, primo soccorso, corsi di formazione.
351	ASSOCIAZIONE "S.E.B. SOCCORSO EMERGENZA BASTARDO"	Zona artig.le di Bastardo c/o Off. Spacchetti Carlo 06030 – GIANO DELL'UMBRIA	Soccorso in caso di calamità naturali.
365	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI UMBERTIDE	Via G. da Verrazzano n. 4 06019 – UMBERTIDE	Prevenzione e interventi in caso di eventi calamitosi.
366	"RAGGRUPPAMENTO ANTEO"	Via Mazzini 06026 – PIETRALUNGA	Iniziative di protezione civile, soccorso e tutela ambientale.
382	ASSOCIAZIONE "EMERGENZA CALAMITA' BEVAGNA (E.C.B.)"	Loc. S.S. Annunziata n. 119 CAPRO 06031 BEVAGNA	Soccorso radio; promozione organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia di soccorso.
398	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI FOSSATO DI VICO	Via del Municipio, 4 06022 - FOSSATO DI VICO	Interventi in materia di pronto soccorso. Iniziative a favore di persone sole e svantaggiate.
399	ASSOCIAZIONE "A.L.A.S.C.A.S."	Via Marco Claudio, 10 05100 – TERNI	Vigilanza stradale. civile, antincendio, ambientale; attività sportive, ricreative; attività di soccorso cinofilo.
401	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DELL'ORVIETANO	Loc. Fontanelle di Bardano 05018 – ORVIETO	Tutela e valorizzazione dell'ambiente; attività di prevenzione e soccorso in caso di calamità naturali; catastrofi e incendi boschivi.
402	SEZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL'A.N.L.C.	Fraz. Bastardo, Via A. De Gasperi, 7 06030 GIANO DELL'UMBRIA	Attività di osservazione, pattugliamento, avvistamento e segnalazione incendi boschivi; attività di tutela ambientale.
420	ASSOCIAZIONE "GRUPPO SORGENTE" DI GUALDO TADINO	Via Edmundo De Amicis, 1 0606023 GUALDO TADINO	Attività di prevenzione, solidarietà e soccorso in caso di calamità naturali.
427	"A.C.U.M." (ASSOCIAZIONE CALAMITA' UMBRA MONTEFALCO)	Loc. Fratta 06036 MONTEFALCO	Coordinare gruppi di scorta in previsione di incendi boschivi, collaborando con gli enti preposti alla protezione civile, effettuare esercitazioni e corsi inerenti il soccorso nei vari settori.
433	GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "ALBATROS" DI STRONCONE	Via S. Eugenia, 2 05039 STRONCONE (TR)	Attività di previsione, prevenzione e pronto soccorso in caso di calamità naturali in collaborazione con gli enti preposti.
434	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE "UMBRIA VERDE"	Via della Centrale, 1/B Loc. Ponte di Ferro 06035 GUALDO CATTANEO (PG)	Coordinare gruppi di ascolto in previsione e prevenzione di incendi boschivi, calamità naturali e altro. Soccorso in collaborazione con gli Enti preposti. Attivazione di corsi ed esercitazioni inerenti il soccorso nei vari settori.

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
435	ASSOCIAZIONE "LA ROCCA DI POGGIO (ONLUS)"	Piazza S. Maria, 55 05030 OTRICOLI (TR)	Diffusione della cultura e della pratica della protezione civile intesa come aiuto umanitario a popolazioni ed ambienti colpiti da eventi sfavorevoli, calamità naturali e non.
442	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI VALNERINA" DI CASCIA	Viale Cavour, 70 06043 CASCIA	Collaborazione con gli Enti preposti alla protezione civile; difesa del territorio; salvaguardia dell'ambiente naturale; servizio antincendio boschivo; collaborazione con i vigili urbani nei servizi di viabilità e ordine pubblico; servizio sanitario nei luoghi di pellegrinaggio; promozione di attività ricreative e culturali; attività di addestramento tecnico per i soci.
447	ASSOCIAZIONE "VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI" (V.A.B.) SEZ. TUORO S/ TRASIMENO	Loc. Parco Montecastelluccio, 15 06069 TUORO S/ TRASIMENO	Attività di sorveglianza sulle zone boschive, attraverso segnalazioni ad organi competenti di ogni evento pregiudizievole per la salute del bosco e per la salvaguardia ecologica; attività di previsione, prevenzione, intervento di emergenza in caso di evento disastroso per la collettività
456	"ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – RADIO COMUNICAZIONI DI EMERGENZA" (ARI.RE) – SEZ. PROV.LE DI PERUGIA	Via Pitagora Loc. Montevile 06154 PERUGIA	Interventi tramite radiocomunicazioni alternative a favore delle popolazioni colpite da calamità, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e su richiesta delle Autorità preposte.
457	ASSOCIAZIONE "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" DI MONTEGABBIONE	Voc. Cicchitello (Diocesi di Orvieto) 05010 MONTEGABBIONE	Attività di volontariato finalizzata ad opere di misericordia e all'intervento nelle pubbliche calamità anche in collaborazione con i pubblici poteri.
462	ASSOCIAZIONE "GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE ONLUS" DI TERNI	Corso Tacito n. 5 05100 TERNI	Tutela della fauna e dell'ambiente, individuando situazioni di irregolarità ed intervenendo con un proprio corpo di guardie volontarie.
463	ASSOCIAZIONE "GRUPPO ALFA ASSISI"	Via Sacro Tugurio Fraz. Rivortorto – 06080 ASSISI	Pronto intervento in caso di pubblica calamità in modo autonomo e in collaborazione con gli enti preposti alla protezione civile; esercitazioni e corsi inerenti il soccorso in vari settori.
465	ASSOCIAZIONE "PRO CIV COLLESCIPOLI" DI TERNI	Str. S. Filomena, 89 05100 TERNI	Vigilanza antincendio, assistenza sociale e sanitaria, attività ricreative e sportive dilettantistiche, attività speleologiche, cinofilia da soccorso, comunicazioni internazionali ed in rete, protezione civile, salvaguardia dell'ambiente, sicurezza e sorveglianza.

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
468	ASSOCIAZIONE "LA ROSA DELL'UMBRIA" DI COLLAZZONE	Via dell'Artigianato snc Loc. Collepepe 06050 COLLAZZONE (PG)	Iniziative volte a favorire la solidarietà e il volontariato umanitario mediante la programmazione, realizzazione di eventi e sensibilizzazione sulle tematiche culturali, ambientali, educative, di educazione stradale e di protezione civile; scambi con associazioni e fondazioni oltre a convenzioni con le istituzioni.
473	ASSOCIAZIONE "GRIFOCINOFILI" DI PERUGIA	Via Settevalli n. 133-R 06129 PERUGIA	Realizzazione e sviluppo di un'attività cinofila di soccorso nel settore di ricerca di persone tramite il costante addestramento dei cani e la programmazione di corsi teorici e pratici
476	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SPOLETO	Via dei Filosofi n. 57 06049 SPOLETO	Attività di protezione civile in tutte le sue forme come previsione, prevenzione, soccorso e ausilio alle forze dell'ordine; protezione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico-artistico.
480	"ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI RADIO COMUNICAZIONI DI EMERGENZA" (ARI-RE) DI FOLIGNO	Sez. IOFPP Franco Ferranti - Casella Postale n. 7 06034 FOLIGNO	Interventi tramite radiocomunicazioni alternative a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali in alternativa ai mezzi di comunicazione istituzionali dello Stato ed a supporto degli stessi.
484	ASSOCIAZIONE "G.E.V. - GRUPPO EMERGENZA VOLONTARIATO" DI CITTA' DI CASTELLO	Via Aretina, 8 06012 CITTA' DI CASTELLO	Coordinare gruppi di scorta in previsione e prevenzione di incendi boschivi, collaborando con gli Enti preposti alla protezione civile; effettuare esercitazioni e corsi inerenti il soccorso nei vari settori (Sett.: attività di protezione civile)
511	ASSOCIAZIONE "C.I.S.O.M. - CORPO ITALIANO DI SOCCORSO ORDINE DI MALTA - GRUPPO DI TERNI"	Via F.lli Cervi n. 30 - 05100 TERNI	Attività di protezione civile con particolare riferimento a: soccorso e sicurezza stradale, interventi in occasione di calamità naturali, assistenza e accoglienza a persone in difficoltà, educazione dei giovani

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
520	"ASSOCIAZIONE UMBRA DI VOLONTARIATO PER L'INFORMAZIONE E SOCCORSO ELETTRICO" DI PERUGIA	Via Monte Lacugnano n. 1A/2 06074 PERUGIA	Diffusione della cultura della sicurezza degli impianti elettrici e delle apparecchiature ad uso domestico ed industriale nelle scuole e nella collettività anche provvedendo alla formazione e all'aggiornamento di quanti sono impegnati in attività di servizio; attivazione di interventi operativi e di solidarietà sociale in caso di necessità e su richiesta delle competenti autorità di protezione civile.
533	"ASSOCIAZIONE AVIO CLUB TERNI" DI TERNI	Via del Leone n. 46 c/o G. Gatti 05100 TERNI	Nell'ambito dell'attività aeronautica, sportiva, presta opera di volontariato in materia di sicurezza civile e tutela ambientale, anche ponendo a disposizione degli Enti istituzionali proprie strutture e mezzi per finalità di previsione, prevenzione ed emergenze di protezione civile secondo le leggi vigenti sul volontariato.
537	ASSOCIAZIONE "CERS" DI TERNI	Via Vodice n. 15 05100 TERNI	Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alle attività di protezione civile; soccorso stradale, vigilanza, sorveglianza e servizio ambientale nonché assistenza socio-sanitaria.
573	ASSOCIAZIONE "GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CORCIANO (P.C.C)"	Via Mozzoni n. 28 Loc. Taverne di Corciano 06073 CORCIANO	Intervenire in caso di pubblica calamità; svolgere azioni di prevenzione, promuovere la cultura della solidarietà anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione per i volontari della Protezione Civile.
582	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MONTE CUCCO-ONLUS CON SEDE IN SIGILLO (PG)	Piazza Martiri n. 8 c/o Palazzo del Municipio 06028 SIGILLO	Promozione della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; prevenzione tramite l'informazione sulle conseguenze di eventi catastrofici; interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
609	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI RADIO COMUNICAZIONI DI EMERGENZA (ARI-RE) SEZ. DI CITTA' DI CASTELLO	Piazza Servi di Maria 06012 CITTA' DI CASTELLO	Attività di protezione civile a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, attraverso interventi di radiocomunicazioni alternative tesi a garantire i collegamenti necessari e richiesti delle Autorità preposte.
616	ASSOCIAZIONE VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZIONE DI FOLIGNO	Via degli Anastasi c/o Campo Container - 06034 FOLIGNO	prevenzione e repressione incendi boschivi e altri eventi pregiudizievoli per il bosco e per l'ambiente. Altre attività di protezione civile. Formazione e aggiornamento soci.
617	ASSOCIAZIONE "NADIR RESCUE DIVER" DI FOLIGNO	Via Mentana n. 71 06034 FOLIGNO	Interventi di protezione civile legati all'elemento acqua; attività di formazione per subacquei per lo svolgimento dei suddetti interventi; promozione della cultura dell'ambiente e di divulgazione tecnico-scientifica.
629	ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARIATO E.P.C. ANC. TODI"	Via Montelatrone 06059 TODI	Attività di previsione, prevenzione e soccorso; protezione, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio; promozione e tutela dei diritti della persona mediante attività di solidarietà a favore di soggetti svantaggiati
631	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "P.E.PRO.CIV." (PROFESIONISTI ED ESPERTI PER LA PROTEZIONE CIVILE) ONLUS FOLIGNO	Via Mancinelli n. 9 06034 FOLIGNO	Sensibilizzazione sui temi di protezione civile; formazione, addestramento e aggiornamento su tali tematiche; monitoraggio del territorio; disponibilità operativa in caso di interventi emergenziali, mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecnico-scientifiche.
632	ASSOCIAZIONE "COLONNA MOBILE UMBRIA" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI UMBERTIDE	Via Pian del Botine n. 13 06019 UMBERTIDE	Attività di protezione civile, sia con interventi di soccorso nelle emergenze che con attività formative per i volontari e informative per le popolazioni.
636	ASSOCIAZIONE O.V.U.S. (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SOCIALE" DI CORCIANO	Via Anna Maria Mozzoni n. 26 Loc. Taverne di 06073 CORCIANO	Interventi di protezione civile; prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza; attività di trasporto infermi e assistenza.

Registro regionale
di
Tutela Ambientale

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
137	ASSOCIAZIONE "I RANGERS D'ITALIA"	Loc. Valle Spoletina 05038 PIEDILUCO - TERNI	Tutela ambientale e attività di protezione civile
140	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE	Via P. Barbati n. 23 06034 FOLIGNO	Tutela ambientale specie nei settori inquinamento idrico e protezione animali
157	GRUPPO VOLONTARI PIEVESE	Via Marconi n. 14 06062 CITTA' DELLA PIEVE	Attività di tutela ambientale
246	ASSOCIAZIONE "ITALIA NOSTRA" SEZ. DI TERNI	Via del Tribunale n. 9 05100 TERNI	Promozione della conservazione e valorizzazione patrimonio artistico e naturale
261	E.N.P.A. SEZ. PROV.LE DI PERUGIA	Via della Valtiera 06148 COLLESTRADA PERUGIA	Iniziative in difesa degli animali
267	ASSOCIAZIONE U.R.C.A.	Via Carducci 06063 MAGIONE	Valorizzazione Appennino umbro con riguardo incremento e prelievo selettivo ungulati
295	A.N.T.A. UMBRIA	Via M. Di Filippo, 6/A 05100 TERNI	Iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio ambientale urbano e rurale
302	A.I.P.E. GRUPPO LANCIERI	Via dei Gelsi, 33 05028 PENNA IN TEVERINA	Protezione ambiente e interventi di protezione civile
311	W.W.F. SEZIONE DI FOLIGNO	Via del Campanile 10 06034 FOLIGNO	Attività volte alla protezione e conservazione delle risorse naturali
348	ASSOCIAZIONE B.I.O.S. DI TERNI	Sede Legale Voc. Sovano Piediluco s.n.c. - 05038 TERNI	Interventi per l'osservanza delle disposizioni per la tutela e la protezione degli animali
352	TOP RUN CLUB SEZIONE VOLO LIBERO	Piazza Matteotti n. 12 06038 SPELLO	Segnalazione emergenze ambientali con riguardo agli incendi boschivi
364	ENPA DISTACCAMENTO DI AMELIA	Strada Amelia-Giove n. 8 05022 AMELIA	Iniziative in difesa degli animali
385	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI PRO-NATURA (A.G.A.P.U.)	Via del Tribunale, 16 05100 - TERNI	Salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, culturale, archeologico e artistico; protezione civile e soccorso pubblico in caso di calamità naturali
386	ASSOCIAZIONE "FREE - FLY SUBASIO"	Via del Sacro Tugurio s.n.c. c/o Pro Loco Rivotorto di Assisi - 06081 ASSISI	Tutela dell'ambiente, prevenzione incendi boschivi

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
391	ASSOCIAZIONE "GRANDI AMICI"	c/o Silvia Festuccia P.zza Dalmazia n. 35 05100 TERNI	Iniziative in difesa degli animali; vigilanza sull'osservanza delle normative in difesa del patrimonio zootecnico
406	ASSOCIAZIONE "PICCOLI AMICI" DI TERNI	Piazza Solferino, 7 05100 TERNI	Attività di promozione ed attuazione di iniziative in difesa degli animali randagi presenti sul territorio del Comune di Terni
407	"A.I.P.A." ASSOCIAZIONE TALIANA PILOTI AVIATORI DI PIETRALUNGA	Via degli Abeti n. 5 06026 PIETRALUNGA	Attività di volo leggero finalizzato a prestare servizi nella protezione civile attraverso ricognizione aerea in caso di calamità naturali, avvistamento incendi boschivi, ecc.
421	ASSOCIAZIONE EREMO FRANCESCO	c/o Eremo Franceseano - Strada dell'Eremo, 1 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO	Custodia e animazione dell'Eremo al fine di assicurarne la conservazione e la valorizzazione; servizio accoglienza e informazioni storico-artistico-culturali forniti ai visitatori.
422	ASSOCIAZIONE "E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI"	Via Rossini, 15 06012 CITTA' DI CASTELLO	Attività di promozione ed attuazione di iniziative in difesa degli animali; vigilanza e osservanza leggi riguardanti la difesa del patrimonio zootecnico.
426	ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARI A CAVALLO-ONLUS"	Via San. Fortunato Voc. Spineto Loc. La Chiona 06030 SPELLO	Rilevazione dell'assetto del territorio ambientale, difesa del suolo, valorizzazione ambiente, risorse idriche, mappa di eventi perturbatori dell'assetto territoriale e ambientale, controllo incendi boschivi, soccorso a persone disperse in montagna; attività di protezione civile; trasmissione informazioni geologiche a Regione, Comuni e Province.
432	ASSOCIAZIONE "NATURA E AMBIENTE-ONLUS" DI PERUGIA	Via Pinturicchio, 92 06122 PERUGIA	Attività volte alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e alla valorizzazione, protezione e conservazione della natura e dell'ambiente, compresa la tutela delle condizioni di vita degli animali.
453	"ASSOCIAZIONE AMICI DEL RIO GRANDE" DI AMELIA	Via della Repubblica, 1 Voc. Sertari 05022 AMELIA	Iniziative rivolte a salvaguardare l'equilibrio ecologico del bacino idrico del Rio Grande ed incrementare l'attività della pesca sportiva e le attività del tempo libero.
491	ASSOCIAZIONE "PRO NATURA TERNI-ONLUS" DI TERNI	Via del Tribunale n. 16 05100 TERNI	Promozione e diffusione della cultura della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente; attività di protezione civile anche a mezzo di nuclei di guardie volontarie ambientali.

Numero Iscrizione	Denominazione	Sede	Attività
514	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO LEGAMBIENTE VOLONTARIATO DI FOLIGNO"	Via Arno n. 8 06034 FOLIGNO	Promozione e organizzazione di ogni forma di volontariato dei cittadini, al fine di salvaguardare e recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, anche in collaborazione con enti e associazioni, attraverso servizi di manutenzione, custodia di aree verdi, beni monumentali, parchi, ecc.
538	ASSOCIAZIONE "U.N.A. (UOMO/NATURA/ANIMALI) FOLIGNO ONLUS" DI FOLIGNO	Via Madonna del Giglio n. 33 06034 FOLIGNO	Tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale (rurale e urbano) e sue risorse promuovendo il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura-animali ed il rispetto per ogni forma di vita animale e vegetale per l'eliminazione di ogni forma di violenza crudeltà e sofferenza.
542	ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ANIMALISTA "IL GRANDE SOGNO" DI FOLIGNO	Via Sassovivo n. 1/A 06034 FOLIGNO	Iniziative volte alla tutela degli animali e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente in cui vivono attraverso la divulgazione dei principi della protezione degli animali.
550	ASSOCIAZIONE "ARCHECLUB D'ITALIA" DI FOLIGNO.	Via Garibaldi, 85 06034 FOLIGNO	Promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente tra i cittadini ed, in particolare, fra i giovani e nella scuola.
571	ASSOCIAZIONE "MONTI DEL TEZIO" DI PERUGIA	Str. Canneto Edificio Scuola Elementare 06070 PERUGIA	Valorizzazione del territorio a nord di Perugia; salvaguardia dei numerosi tesori paesaggistici, architettonici, storici ed artistici di detta area; promozione di ogni iniziativa idonea a tutelare e valorizzare il territorio e ad accrescerne lo sviluppo sociale e culturale.
610	ASSOCIAZIONE J.A.P. JONATHAN PROTEZIONE ANIMALI	Via Romagna 77 06012 CITTA' DI CASTELLO	Protezione animali e ambiente in tutte le sue forme; diffusione e sviluppo della cultura animalista. Cura di animali abbandonati
615	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER ASSISI	Piazza Garibaldi Fraz. Santa Maria degli Angeli 06081 ASSISI	Tutela del territorio, salvaguardia dei beni artistici e culturali, segnalazione e prevenzione di atti vandalici.

Elenco regionale
dei
Gruppi comunali
ed
Intercomunali

ELENCO REGIONALE DEI GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Denominazione	<i>Pr.</i>	Indirizzo
Gruppo comunale volontari di P.C. Acquasparta	TR	Via Umberto I, n.31 05021 Acquasparta
Gruppo comunale volontari di P.C. Assisi	PG	Piazza del Comune 06081 Assisi
Gruppo comunale dei volontari Avigliano Umbro	TR	Via F.lli Rosselli, n. 8 05020 Avigliano Umbro
Gruppo comunale volontari di P.C. Bastia Umbra	PG	P.zza Cavour, n. 19 06083 Bastia Umbra
Gruppo comunale volontari di P.C. Castel Ritaldi	PG	Via Martiri della Resistenza, n. 1 06044 Castel Ritaldi
Gruppo comunale di P.C. Orvieto	TR	Via Loc. Fontanelle di Bardano 05019 Orvieto
Gruppo comunale volontari di P.C. Sellano	PG	Villaggio S. Maria dei container 06030 Sellano
Gruppo comunale volontari di P.C. Spoletto	PG	P.zza Garibaldi, n. 42 06049 Spoleto
Gruppo comunale di P.C. Torgiano	PG	C.so V. Emanuele II, n. 25 06089 Torgiano
Gruppo comunale di P.C. Trevi	PG	Piazza Mazzini, n. 21 06039 Trevi
Gruppo comunale volontariato di PC Valtopina	PG	Via Nazario Sauro, n. 34 06030 Valtopina
Gruppo comunale volontari di P.C. “Perusia”	PG	Loc. Ponte D’Oddi 06143 Perugia
Gruppo comunale volontari di P.C. Marsciano	PG	Largo Garibaldi, n. 1 06055 Marsciano
Gruppo comunale volontari di P.C. Massa Martana	PG	Via Mazzini, n. 1 06056 Massa Martana
Gruppo comunale di volontari di P.C. Campello sul Clitunno	PG	Piazza Ranieri, n. 1 06042 Campello sul Clitunno
Gruppo comunale di volontari di P.C. Valfabbrica	PG	Via G. Mameli, n. 14 06029 Valfabbrica

APRILE 2006

ABBIAMO CENSITO N. **75** ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

DI CUI ASSOCIAZIONI VOLONTARI N. **58**
GRUPPI COMUNALI N. **17**

PER PROVINCIA LE ASSOCIAZIONI RISULTANO PG **43**
TR **15**

PER PROVINCIA I GRUPPI COMUNALI RISULTANO PG **13**
TR **4**

TOTALE VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI N.	1.743	DI CUI	UOMINI	1.391
			DONNE	352
TOTALE VOLONTARI GRUPPI COMUNALI N.	758	DI CUI	UOMINI	554
			DONNE	204

TOTALE GENERALE DEI VOLONTARI N. **2.501**

